



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 5 settembre 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA
29 novembre 2000, n. 1319 (Estratto).

Concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata «Safilo» - Precenico (Udine).

pag. 8065

2001

LEGGE REGIONALE, 28 agosto 2001, n. 18.

Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo

regionale per lo sviluppo della montagna.

pag. 8065

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 19.

Modifiche della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) recante: «Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna».

pag. 8068

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.

pag. 8069

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 21.

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

pag. 8077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0282/Pres.

Legge regionale 10/1997, articolo 4, comma 2, lettera b ter). Approvazione del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale.

pag. 8087

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0283/Pres.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 366/1999, articolo 7. Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Modificazioni ed integrazioni della Tabella allegato A).

pag. 8091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 agosto 2001, n. 0288/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin.Re.Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative.

pag. 8092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 agosto 2001, n. 0318/Pres.

Nomina Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

pag. 8095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 agosto 2001, n. 0319/Pres.

Legge regionale 55/1990. Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine. Nomina del nuovo Rettore dell'Università degli studi di Udine.

pag. 8095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 agosto 2001, n. 0321/Pres.

Legge 46/1986 articoli 26 e 27. Comitato tecnico regionale - Sezione 1^a. Sostituzione componente.

pag. 8096

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE
7 agosto 2001, n. 344.

Bando-Regolamento relativo alla «Formazione professionale nel settore forestale» previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Regolamento CE 1257/1999.

pag. 8096

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA
7 maggio 2001, n. 184 (Estratto).

Permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato «Barcarolo» - Latisana (Udine).

pag. 8101

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 16 agosto 2001, n. 2055/DR.

Costituzione del «Gruppo di lavoro intersettoriale per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna».

pag. 8102

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 10 agosto 2001, n. AMB/518/VIA/115.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di riattivazione dell'attività estrattiva, recupero ambientale e fruizione dell'area della cava di marmo denominata «ex Puric» sita in località Rupingrande, in Comune di Monrupino (Trieste). Proponente: K Marmi S.r.l. - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 8103

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 luglio 2001, n. 2475. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Campofornido(Udine). Autorizzazione alla alienazione di un'area di dichiarato uso civico.

pag. 8104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2642.

Formazione esterna per apprendisti: assegnazione del comparto «Ufficio tecnico».

pag. 8104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2647.

Articolo 2544 C. C. - Scioglimento per atto d'autorità della «Cooperativa Edilizia Nuova Cordovado Soc. coop. a r.l.», con sede in Cordovado, con nomina di Commissario liquidatore.

pag. 8105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2648.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Dimensione Servizio Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

pag. 8106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2649.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa interregionale produttori agricoli Soc. coop. a r.l.», con sede in Fontanafredda.

pag. 8107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2659. (Estratto).

Comune di Camino al Tagliamento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 26 del 5 giugno 2001, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8107

DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 1 società cooperativa al Registro regionale delle cooperative.

pag. 8108

Iscrizione di 18 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

pag. 8108

Cancellazione di 13 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

pag. 8108

Iscrizione di 3 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

pag. 8109

Cancellazione di 3 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

pag. 8109

Iscrizione di 2 società cooperative all'Albo regionale delle cooperative sociali.

pag. 8109

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Artegna. Avviso di adozione della variante n. 1bis al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8109

Comune di Artegna. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8109

Comune di Carlino. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8110

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 8110

Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8110

Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 8bis al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 8110

Comune di Forni di Sopra. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8110

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8110

Comune di Manzano. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale.

pag. 8111

Comune di San Vito al Torre. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8111

Comune di Torviscosa. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8111

Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione della variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B.

pag. 8111

Comune di Zuglio. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8111

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli
(Udine)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Aquileia, p.c. n. 1029/3 e 1029/4.

pag. 8112

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Aquileia, p.c. n. 1029/6.

pag. 8112

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Joannis, p.c. n. 677/5.

pag. 8112

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Perteole, p.c. n. 929/10.

pag. 8112

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Terzo di Aquileia, p.c. n. 1308/2.

pag. 8113

PARTE TERZA
CONCORSIE AVVISI

Comune di Osoppo (Udine):

Avviso di asta pubblica relativa alla fornitura di un motocarro per il servizio manutenzioni strade.

pag. 8113

Avviso d'asta pubblica per l'appalto dei lavori di completamento e manutenzione di alcune strade comunali.

pag. 8113

Comune di Sedegliano (Udine):

Avviso d'asta pubblica per l'alienazione del fabbri-

cato comunale sito in piazza Cairolì nella frazione di Turrìda.

_____ pag. 8114

Comune di Tavagnacco (Udine):

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'esecuzione del servizio di pulizia locali ed uffici comunali.

_____ pag. 8114

Comune di Torviscosa (Udine):

Avviso di asta pubblica per l'appalto relativo alla fornitura di circa litri 90.000 di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali.

_____ pag. 8115

Comune di Trieste:

Bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario delle scuole medie inferiori.

_____ pag. 8116

Comune di Zoppola (Pordenone):

Avviso d'asta per la vendita del terreno di proprietà «Legato Romanò» denominato «Moltadis» posto in frazione di Orcenico Inferiore.

_____ pag. 8120

Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica -CAMPP - Cervignano del Friuli (Udine):

Bando di gara mediante procedura ristretta per l'affidamento triennale a decorrere dal 1° gennaio 2002, del servizio di pulizia delle proprie sedi.

_____ pag. 8120

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia - A.T.E.R. - Gorizia:

Bilancio consuntivo dell'esercizio 2000.

_____ pag. 8122

Comune di Basiliano (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona industriale/artigianale.

_____ pag. 8124

Comune di Corno di Rosazzo (Udine):

Statuto comunale.

_____ pag. 8124

Comune di San Vito al Torre (Udine):

Avviso di deposito degli elaborati relativi al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata presentato dalla ditta Palasio S.r.l. di Campolongo al Torre, «Sistemazione della zona residenziale C - Sub-comparto 6.1».

_____ pag. 8144

Comune di Tarvisio (Udine):

Classificazione dell'albergo denominato «Raibl». Deliberazione della Giunta comunale n. 208. (Estratto).

_____ pag. 8144

Comune di Vivaro (Pordenone):

Classificazione della struttura ricettiva denominata «Villa Cigolotti Hotel». Deliberazione della Giunta comunale 21 agosto 2001, n. 143. (Estratto).

_____ pag. 8145

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria C - ostetrica.

_____ pag. 8145

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad 1 posto di dirigente medico - ex I livello - ginecologia e ostetricia.

_____ pag. 8145

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Pordenone:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico dirigente di ortopedia e traumatologia.

pag. 8154

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.

pag. 8155

 PARTE PRIMA

 LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

2000

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA
29 novembre 2000, n. 1319 (Estratto).

Concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata «Safilo» - Precenicco (Udine).

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni - «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

VISTA la legge 9 dicembre 1986 n. 896 - «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene rilasciata la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata «Safilo» in Comune di Precenicco all'impresa Safilo S.p.A. (C.F. 00056590250), con sede legale a Pieve di Cadore (Belluno) ed un'unità locale a Precenicco (Udine), in via Malignani 6, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 29 novembre 2000.

DRESSI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 10*

 2001

LEGGE REGIONALE, 28 agosto 2001, n. 18.

Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennizzo forfetario di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, spetta anche ai Coordinatori dei servizi sociali ed ai responsabili delle strutture operative nominati con contratto di diritto privato, se provenienti da fuori Regione.

Art. 2

(Soppressione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, con decorrenza dall'1 luglio 2000. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si

provvederà alla nomina, con decorrenza 1° luglio 2000, di un Commissario liquidatore per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettivi Comunità montane.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca una assemblea dei Sindaci entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Giunta regionale. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità, di Commissario, entro e non oltre quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.

Art. 3

(Modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative previste dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna)

1. All'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7 bis. Per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna che prevedano una consistente pluralità di beneficiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare tramite convenzioni ad enti o società esterni all'Amministrazione stessa (Enti montani, Agemont S.p.A., Società consortili costituite ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER o istituti di credito), l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative. I costi relativi alle convenzioni di cui sopra, fanno carico al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna; sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 agosto 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e od alle quali è operato rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, («Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza»), è il seguente:

Art. 21

(Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AASSRR)

1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a corrispondere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai Direttori generali, ai Direttori amministrativi ed ai Direttori sanitari che provengono da fuori Regione, un indennizzo forfetario in relazione alle spese sostenute e ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'azienda presso cui i predetti sono nominati.

2. Qualora ricorrano le condizioni di disagio previste al comma 1, l'indennizzo forfetario spetta anche al Direttore generale ed ai Direttori delle strutture operative e di Servizi di supporto dell'Agenzia regionale della Sanità, nominati con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la misura dell'indennizzo di cui al comma 1.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)»), come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Finanziamenti a favore del progetto montagna)

1. E costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per il finanziamento di interventi di sviluppo socio-economico, in particolare rivolti al sostegno delle attività economiche e alla creazione di nuova occupazione, nei territori dei Comuni compresi nelle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natissone, Cellina-Meduna, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina e Livenza, così come ridefiniti dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Gli interventi di cui al comma 1 attuano:

a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;

b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali;

b bis) iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale definisce gli obiettivi, le priorità, le direttive generali e le modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti, sentita la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani, istituita con l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, la competente Commissione conciliare e si avvale dell'apporto propositivo delle parti sociali.

4. Il Fondo finanzia i progetti presentati da soggetti pubblici o privati secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2 l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte dei costi dei combustibili per il riscaldamento domestico dei nuclei familiari residenti nei Comuni ricompresi nella zona climatica F come individuati dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, mediante la stipula di convenzioni con gli esercenti e i fornitori autorizzati a distribuire a scopo commerciale gasolio, gas e legname destinati al riscaldamento.

4 ter. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede a determinare il beneficio sul costo dei combustibili utilizzati per il riscaldamento a carico della Regione.

4 quater. Per le finalità di cui al comma 4 bis sono utilizzate le risorse del Fondo nel limite massimo del trenta per cento dello stanziamento annuale.

5. Il Fondo è alimentato mediante:

- a) finanziamenti regionali definiti annualmente con la legge finanziaria;
- b) finanziamenti assegnati dallo Stato per gli interventi in favore delle zone montane;
- c) finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti statali per l'attuazione di programmi, e progetti comunitari;
- d) ogni altra eventuale entrata.

6. Il fondo è amministrato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, che cura anche il coordinamento con le iniziative per l'attuazione di programmi e progetti comunitari.

7. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo.

7 bis. Per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna che prevedano una consistente pluralità di beneficiari, l'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare tramite convenzioni ad enti o società esterni all'Amministrazione stessa (Enti montani, Agemont S.p.A., Società consortili costituite ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER o istituti di credito), l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative. I costi relativi alle convenzioni di cui sopra, fanno carico al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna; sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.

8. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono essere indette conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, alle quali partecipano le Direzioni regionali interessate per acquisirne pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nelle conferenze e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.

9. Fermo restando quanto stabilito dal comma 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione degli interventi.

10. Per le finalità previste dal comma 1, ai sensi del comma 5, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

11. Al fine di consentire la realizzazione di un programma straordinario di investimenti nei territori dei Comuni in cui insistono le strutture impiantistiche dei poli turistici invernali, per la ristrutturazione di impianti turistici, per la realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonché per la loro dismissione ed il relativo ripristino ambientale, per interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, ivi compresa l'acquisizione di attrezzature e di quanto direttamente connesso all'esercizio degli stessi e alle sistemazioni viarie che si rendono necessarie nei pressi, l'Amministrazione regionale è autorizzata, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma stesso, contenente anche la graduatoria dei Comuni per le priorità di investimento nei poli turistici invernali, a sottoscrivere nell'anno 1997 nuove azioni della «Promotur S.p.A.».

12. La sottoscrizione delle nuove azioni della «Promotur S.p.A.» è effettuata in relazione all'aumento di capitale deliberato dalla società medesima.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni nell'anno 1997 a carico del capitolo 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

14. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla «Promotur S.p.A.» contributi pluriennali, per una durata massima di venti

anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti al comma 11.

15. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 14.

16. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

17. Al fine di consentire alla «Promotur S.p.A.» di stipulare i mutui di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni.

18. La domanda di concessione della garanzia è corredata:

a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della «Promotur S.p.A.» con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur S.p.A. dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

19. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni per l'anno 1998, con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2017 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 17 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 86

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 5 luglio 1999;
- assegnato alla I Commissione permanente integrata, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno, in data 5 luglio 1999;
- esaminato, per le parti di competenza, dalle Commissioni II e III in data 7 luglio 1999; dalle Commissioni IV e V in data 8 luglio 1999;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente integrata in data 15 luglio 1999, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Saro e Zoppolato e di minoranza dei consiglieri Antonaz, Degrassi, Gottardo e Puiatti;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale in data 29 luglio 1999; testo trasmesso al Commissariato del Governo in data 9 agosto 1999;
- legge regionale rinviata a nuovo esame del Consiglio regionale con nota del Commissario del Governo del 6 settembre 1999, con autorizzazione alla promulgazione e alla pubblicazione della legge (legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, pubblicata sul BUR, I supplemento straordinario del 13 settembre 1999, n. 7) ad eccezione delle parti coinvolte dal rinvio;

- assegnata, limitatamente alle parti oggetto di rinvio, alla I Commissione permanente integrata;
- espresso parere della V Commissione sui motivi del rinvio in data 14 ottobre 1999;
- approvata a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente integrata in data 10 novembre 1999, con relazioni di maggioranza del consigliere Zoppolato e di minoranza dei consiglieri Antonaz, Moretton e Puiatti;
- esaminata e approvata a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 1999;
- rinviata dal Commissario del Governo a norma dell'articolo 29 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 3 dicembre 1999;
- riassegnata alla I Commissione permanente integrata;
- sentito il parere della V Commissione in data 22 dicembre 1999;
- riapprovata, senza modifiche, dalla I Commissione permanente integrata in data 12 gennaio 2000, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Zoppolato e Puiatti e, di minoranza, dei consiglieri Zorzini e Petris;
- riapprovata, senza modifiche, a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'1 febbraio 2000;
- comunicata l'impugnativa della legge, predisponendo il ricorso avanti la Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, con nota del Commissario del Governo del 18 febbraio 2000, prot. n. 19/2-246/2000 Gab;
- approvata con sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 4 luglio 2001 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 25 luglio 2001).

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 19.

Modifiche della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) recante: «Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica dei termini relativi alla soppressione delle Comunità montane e scioglimento degli organi amministrativi delle stesse)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) le date «1 luglio 2000» e «29 febbraio 2000» sono, rispettivamente, sostituite dalle date «1 luglio 2002» e «28 febbraio 2002».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini della individuazione degli Enti a cui trasferire le funzioni delle sopresse Comunità montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunità montane stesse.».

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle Comunità montane sono sciolti. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane.».

4. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca una assemblea dei Sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Regione. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di Commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.».

Art. 2

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 agosto 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) ("Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna"), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Soppressione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, con decorrenza dall'1 luglio 2002. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 28 febbraio 2002, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale.

1 bis. Ai fini della individuazione degli Enti a cui trasferire le funzioni delle soppresse Comunità montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunità montane stesse.

2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle Comunità montane sono sciolti. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca una assemblea dei Sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Regione. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di Commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge:

n. 215 d'iniziativa dei consiglieri Alzetta, Tesini, Travanut e Petris, presentato al Consiglio regionale in data 13 luglio 2001 e assegnato alla V Commissione permanente il 18 luglio 2001;

n. 217 d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 19 luglio 2001 e assegnato alla V Commissione permanente il 19 luglio 2001; dichiarato urgente dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Regolamento interno, nella seduta n. 283 del 20 luglio 2001, con l'assegnazione di un termine speciale alla Commissione per riferire all'Aula e con la decisione che le relazioni vengano fatte oralmente;

- abbinati dalla V Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, ed esaminati nella seduta del 20 luglio 2001, con scelta del disegno di legge n. 217 come testo base;
- testo base approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta del 20 luglio 2001, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Zoppolato e, di minoranza, dei consiglieri Alzetta, Brussa, Puiatti e Zorzini;
- esaminati dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana n. 290 del 27 luglio 2001;
- testo base approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana n. 290 del 27 luglio 2001;
- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto d'autonomia;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del Governo del 10 agosto 2001, n. 19/2-621/2001 Gab.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni in materia di aucupio)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1

giugno 1993, n. 29, le parole «, con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39» sono soppresse e, al comma 3 del medesimo articolo 3, è soppresso il secondo periodo.

Art. 2

(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 e agli articoli 7, 10, 12 bis, 16, 20, 23, 31, 36, 38 e agli allegati B e C della legge regionale 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, è sostituita dalla seguente:

«g) la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;».

2. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, dopo la parola «provvedono» sono aggiunte le seguenti: «, quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2».

3. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 30/1999, le parole «, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'Assemblea del Distretto medesimo».

4. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 30/1999, dopo la parola «proprietari» sono aggiunte le seguenti: «o conduttori».

5. Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie che si avvalgono del disposto di cui al comma 4, nel contesto delle procedure di cui all'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, i termini di integrazione della domanda sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

6. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che abbiano conseguito la conversione ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, con scorporo di porzioni di superficie, possono avvalersi del disposto di cui al comma 5.

7. Non possono venire concesse autorizzazioni per l'attivazione di aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 11 della legge regionale 30/1999, la cui attività si dovrebbe svolgere nei territori ricompresi nelle aree di reperimento di cui all'articolo 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

8. All'articolo 12 bis della legge regionale 30/1999,

come inserito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 13/2000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'affidamento delle zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago, non soggette al pagamento della tassa regionale prevista dal comma 2 dell'articolo 27, deve essere effettuato da parte dell'Amministrazione regionale secondo la perimetrazione provvisoria, di cui agli allegati B e C.».

9. Gli allegati B e C della legge regionale 30/1999 sono sostituiti dagli allegati B e C riportati all'allegato A della presente legge.

10. All'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 30/1999, le parole «alla delegazione dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) operante in regione» sono sostituite dalle seguenti: «alle delegazioni dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) competenti per territorio».

11. All'articolo 12 bis della legge regionale 30/1999, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. La Giunta regionale provvede alla definitiva perimetrazione delle zone cinofile regionali entro un anno dall'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale dell'accordo intercorso tra i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari delle aree e la Riserva di caccia competente per territorio, e l'ente affidatario della gestione.».

12. All'articolo 16, comma 2, della legge regionale 30/1999, dopo le parole «alcun provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «o sospensione di termini».

13. All'articolo 20 della legge regionale 30/1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall'Amministrazione regionale qualora siano accertate definitivamente a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza.».

14. All'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge regionale 30/1999, dopo le parole «dall'Assessore regionale competente» sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria».

15. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, sono soppresse le parole «ed il Direttore della medesima»;

b) nel secondo periodo, le parole «Il concessionario ed il consorziato dell'azienda faunistico-venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore della Riserva di caccia, il concessionario e il consorziato

dell'azienda faunistico-venatoria»;

c) nel secondo periodo, dopo le parole «in corso di validità» sono aggiunte le seguenti: «e siano accompagnati dall'invitante o da un suo delegato».

16. All'articolo 36 della legge regionale 30/1999, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza.».

17. All'articolo 38, comma 3, della legge regionale 30/1999, dopo le parole «tesserino venatorio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso di infrazioni alla normativa venatoria che rientrino fra quelle sanzionate penalmente o nel caso di prelievo di fauna in difformità a quanto previsto dal piano annuale di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie. Il tesserino regionale di caccia è altresì ritirato qualora un cacciatore commetta nuovamente una infrazione che rientri tra quelle sanzionate amministrativamente o una infrazione ai regolamenti annuali di gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia.».

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dal comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta, in fine, delle parole «e contributi per le spese concernenti l'attività del Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio».

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 settembre 2001


TONDO

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 2, comma 9)
(Sostituzione degli allegati B e C
della legge regionale 30/1999)

“Allegato B (riferito all'articolo 12 bis)
Zona cinofila regionale di Premariacco
Scala 1:25.000”



“Allegato C (riferito all’ articolo 12 bis)
Zona cinofila regionale del Dandolo di Maniago
Scala 1:25.000”



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 («Disciplina dell'acupio»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Le Amministrazioni provinciali provvedono alla individuazione degli impianti e ne affidano la gestione in concessione a soggetti abilitati all'esercizio di tale attività ai sensi del comma 3.

2. La concessione di cui al comma 1 ha validità corrispondente a quella dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

3. L'esercizio dell'attività di cattura di uccelli è subordinato alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed al superamento del relativo esame finale, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

4. Il provvedimento di affidamento della gestione può prevedere un sostituto del titolare, sempre che il sostituto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

5. Nessuno può essere titolare o sostituto di più di un impianto.

6. Per ciascun impianto l'Amministrazione provinciale determina annualmente, in base alle previsioni del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il numero di esemplari catturabili distinto per specie.

- La legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, reca: «Esercizio dell'uccellazione nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia».

- La legge regionale 8 maggio 1978, n. 39, reca: «Tutela dell'avifauna».

Note all'articolo 2

- L'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 («Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*);

b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio: alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), colombaccio (*Columba palumbus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*);

c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (*Capreolus capreolus*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (*Alauda arvensis*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*), merlo (*Turdus merula*), minilepre (*Silvagus flavidus*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), passero (*Passer italiae*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Pedix pedix*);

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (*Scolopax rusticola*), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), combattente (*Philomachus pugnax*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), cornacchia nera (*Corvus corone*), corvo (*Corvus frugilegus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquati-*

cus), storno (*Sturnus vulgaris*), taccola (*Corvus monedula*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), volpe (*Vulpes vulpes*);

f) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre: cervo (*Cervus elaphus*), coturnice (*Alectoris graeca*), fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*), lepre bianca (*Lepus timidus*), pernice bianca (*Lagopus mutus*);

g) la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;

h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*).

2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 («Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7*(Definizione e funzioni)*

1. Il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica è suddiviso nelle unità territoriali denominate Riserve di caccia, individuate nell'allegato A. Fanno parte delle Riserve di caccia anche le zone di mare antistanti il territorio delle Province di Gorizia e Udine fino ad un miglio nautico dalla linea costiera.

2. Le Riserve di caccia, associazioni senza fini di lucro, sono composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operano sui territori di cui al comma 1, delimitati con provvedimento dell'Amministrazione regionale.

3. Al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le Riserve di caccia provvedono, *quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2*:

a) ad attuare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;

b) a predisporre i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria;

c) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

d) a svolgere attività di miglioramento ambientale e iniziative ricreative-culturali.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 3, le Riserve di caccia propongono alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.

5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutivi con la ratifica *da parte dell'Assemblea del Distretto medesimo*.

6. Qualora sia omessa l'adozione di un atto obbligatorio di cui al comma 3, lettere a), b) e c), il Presidente del Distretto venatorio di competenza, invia, previa diffida, un commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10*(Aziende faunistico-venatorie)*

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, al fine di ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e l'incremento della fauna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie a favore di uno o più proprietari o *conduttori* che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.

3. Al fine di assicurare una corretta programmazione faunistico-venatoria, possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie con una percen-

tuale, da stabilirsi con il regolamento di attuazione, di fondi posti all'interno del comprensorio dell'azienda da includersi coattivamente e non rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

4. Le aziende faunistico-venatorie, nel perseguimento della protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono:

- a) ad organizzare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;
- b) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
- c) a predisporre e trasmettere all'Amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria unitamente a copia dei registri di cui all'articolo 30, comma 3.

5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 134 e 135, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 40

(Norme transitorie)

1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.

2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.

3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.

4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.

5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.

6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori è affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che può provvedere anche alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati.

7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena di decadenza, domanda alla Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'Amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'articolo 3, comma 1.

9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtù del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di Direttore di Riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.

10. Al fine di garantire la necessaria continuità degli interventi di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, dall'1 gennaio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore Riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998.

10 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a subentrare, dall'1 luglio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1999.

11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. A fronte delle urgenti necessità connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonché in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalità faunistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unità; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico.

12. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con esperti di provata qualificazione nel settore faunistico e venatorio anche per la soluzione di problemi specifici di settore.

13. I beni mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione agli Osservatori faunistici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione.

14. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia mette a disposizione dell'Amministrazione regionale i supporti informatici e cartacei, nonché gli archivi storici relativi ai compiti svolti in qualità di Organo gestore delle Riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia.

15. Qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga durante giudizi disciplinari instaurati e non esaminati o non conclusi in appello secondo la disciplina previgente, ovvero intervenga su procedimenti disciplinari avviati e non conclusi in primo grado o, seppur conclusi, ancora appellabili secondo la previgente disciplina, i relativi procedimenti e provvedimenti sono sospesi. I giudizi sospesi sono attivati dall'Amministrazione regionale con comunicazione agli interessati entro trenta giorni dalla costituzione dei nuovi organismi di cui all'articolo 25. I provvedimenti sanzionatori adottati in primo grado e sospesi nell'efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sono appellabili alle competenti Commissioni di cui all'articolo 25 nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, decorsi i quali le sanzioni diventano definitive.

16. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle Riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore Riserve, la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 30/1999 è il seguente:

Art. 11

(Aziende agri-turistico-venatorie)

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende agri-turistico-venatorie a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.

3. La costituzione o il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie è ammessa solo con l'inclusione volontaria dei terreni nel comprensorio dell'azienda.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

5. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esime dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.

6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, nonché l'effettuazione di gare e prove cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.

7. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono comunque comprendere territori precedentemente individuati quali bandite di caccia e/o zone di ripopolamento e cattura.

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 («Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»), è il seguente:

Art. 70

(Aree di reperimento)

1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:

- a) Monte Auernig;
- b) Alpi Carniche;
- c) Jof di Montasio e Jof Fuart;
- d) Laghi di Fusine;
- e) Monte Mia;
- f) Monte Matajur;
- g) Forra del Torrente Cellina;
- h) Foresta del Cansiglio;
- i) Sorgive di Bars;
- l) Fiume Livenza;
- m) Magredi del Cellina;
- n) Risorgive del Vinchiaruzzo;
- o) Palude Moretto;
- p) Risorgive dello Stella;
- q) Palude Selvote;
- r) Bosco Baredi;
- s) Bosco Coda di Manin;
- t) Valle Pantani;
- u) Isola di S. Andrea;
- v) Banco d'Orio;
- z) Landa Carsica.

2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).

3. Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attività venatoria è disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

- Il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 30/1999, come inserito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 bis

(Zone cinofile regionali)

1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, sono costituite le zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago.

2. *L'affidamento delle zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago, non soggette al pagamento della tassa regionale prevista dal comma 2 dell'articolo 27, deve essere effettuato da parte dell'Amministrazione regionale secondo la perimetrazione provvisoria, di cui agli allegati B e C.*

3. La gestione, senza fini di lucro, delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alle delegazioni dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) competenti per territorio.

4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, al divieto di abbattimento di fauna, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati.

5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 3, comma 2.

5 bis. La Giunta regionale provvede alla definitiva perimetrazione delle zone cinofile regionali entro un anno dall'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale dell'accordo intercorso tra i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari delle aree e la Riserva di caccia competente per territorio, e l'ente affidatario della gestione.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Controllo sugli atti)

1. L'Amministrazione regionale verifica la rispondenza agli indirizzi regionali degli atti adottati dall'Assemblea.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive con l'approvazione, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento o sospensione di termini.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Funzioni di controllo)

1. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione faunistica e venatoria delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento degli stessi e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un commissario anche solo per l'adozione dell'atto medesimo.

2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall'Amministrazione regionale qualora siano accertate definitivamente a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza.

3. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione delle aziende faunistico-venatorie al fine di assicurare il raggiungimento dell'interesse pubblico della protezione e dell'incremento della fauna e del miglioramento ambientale e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può revocare, previa diffida, la concessione.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori)

1. E' istituita, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori.

2. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni questione che venga ad essa sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia di gestione venatoria, nonché designa i componenti delle Commissioni disciplinari di cui all'articolo 25, previa acquisizione dei pareri delle Assemblee dei Distretti venatori.

3. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è composta:

a) dall'Assessore regionale competente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con funzioni di Presidente;

b) dai Presidenti dei Distretti venatori.

4. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è

convocata dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Le funzioni di segretario della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

6. Ai componenti della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31

(Inviti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie)

1. Il cacciatore assegnato ad una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore, purché questi sia in possesso di tesserino venatorio regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia, il concessionario e il consorzio dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori, purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o da un suo delegato.

2. L'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 deve essere anticipatamente annotato su appositi registri con l'indicazione dei dati relativi al cacciatore invitante e invitato.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il Presidente "pro-tempore" del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza.

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 30/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Sanzioni disciplinari)

1. Le violazioni delle disposizioni normative e dei regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia comportano, a carico del cacciatore che le ha commesse, oltre alle eventuali sanzioni specificatamente previste per il tipo di illecito, anche la sottoposizione a procedimento disciplinare.

2. Le sanzioni disciplinari consistono in:

- a) censura scritta;
- b) sospensione dall'esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione non superiore ad una stagione venatoria;
- c) sospensione dall'esercizio venatorio non superiore ad un'annata venatoria;
- d) sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate anche per giornate di caccia, essere limitate a forme particolari di caccia o specie singolarmente individuate e, quando siano inferiori ad una stagione venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio; la sospensione disciplinare, adottata in via definitiva dagli organismi di cui all'articolo 25, comporta, nei limiti della stessa, il ritiro del tesserino venatorio regionale, nel caso di infrazioni alla normativa venatoria che rientrino fra quelle sanzionate penalmente o nel caso di prelievo di fauna in difformità a quanto previsto dal piano annuale di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende fauni-

stico-venatorie. Il tesserino regionale di caccia è altresì ritirato qualora un cacciatore commetta nuovamente una infrazione che rientri tra quelle sanzionate amministrativamente o una infrazione ai regolamenti annuali di gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia.

4. Non può essere avviato alcun procedimento disciplinare senza la comunicazione preventiva all'interessato.

5. La sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria comporta l'impossibilità di esercitare o mantenere le funzioni dirigenziali previste dalla presente legge nell'ambito delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 152

- d'iniziativa dei consiglieri Molinaro, Follegot, Di Natale, Asquini, Brussa e Gottardo, presentata al Consiglio regionale in data 29 giugno 2000;
- assegnata alla IV Commissione permanente in data 5 luglio 2000;
- esaminata e approvata, a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente, nella seduta del 13 settembre 2000, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Molinaro e Follegot e, di minoranza, dei consiglieri Mattassi e Puiatti;
- esaminata dal Consiglio regionale nelle sedute anti-meridiane del 20 luglio 2001 e del 26 luglio 2001, e approvata dal Consiglio medesimo, in tale ultima seduta, a maggioranza, con modifiche;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo del 10 agosto 2001, n. 19/2-625/2001 Gab.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 21.

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Inquadramento del personale dell'Azienda agricola Volpares)

1. Il personale del ruolo unico transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Azienda agricola

«Volpares» di Palazzolo dello Stella, è inquadrato, nel limite massimo di sette unità e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le seguenti equiparazioni:

AREA FUNZIONALE POSIZIONE ECONOMICA	QUALIFICA FUNZIONALE DI EQUIPARAZIONE	NUMERO DI UNITÀ	
A	1	Commeso	3
B	1	Agente tecnico	2
B	2	Coadiutore	1
C	2	Consigliere	1

2. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche rivestite presso l'Ente di provenienza. Al personale medesimo spetta, alla data dell'inquadramento:

a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;

b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto nel comma 3.

3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'Ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

4. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

Art. 2

(Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato)

1. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando presso la Regione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o di altre leggi regionali o statali, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale 53/1981 per la durata dell'intera legislatura.

2. All'articolo 10, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, le parole «al 31 dicembre 2001.» sono sostituite dalla parola «alla». Dopo la parola «DOCUP» sono aggiunte le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2002».

3. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, possono essere prorogati, dall'Agenzia medesima, anche per esigenze diverse da quelle previste originariamente dal contratto di assunzione, alla relativa scadenza di un ulteriore biennio.

Art. 3

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31/1997)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 26/1999, dopo le parole e comunque per un periodo massimo di le parole «quattro anni» sono sostituite dalle parole «sei anni».

Art. 4

(Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 12/1994)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 9, commi 2 e 4, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, quali commissari delle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali, spetta l'amministrazione esclusiva e diretta di ogni rapporto giuridico connesso con tali gestioni, nonché la rappresentanza delle medesime in materia di liti attive e passive. Alle spese per debiti, oneri e risarcimento danni relative alle predette gestioni, si provvede con le risorse destinate al finanziamento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5

(Integrazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000, come introdotto dal comma 1, si applicano anche ai procedimenti di recupero delle somme in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Proroga della durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane)

1. La durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 124, comma 10, della legge regionale 13/1998, è prorogata fino alla costituzione dell'Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 17/1972)

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 28/1999, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Società artigiana)

1. E' artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 1 e 2 e costituita:

a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 1;

b) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 1 e 2 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 1, detenga la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi della società di cui ai commi 1 e 2, la medesima mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai suddetti commi 1 e 2.

4. Le limitazioni numeriche stabilite dall'articolo 2 si applicano alle imprese previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.».

Art. 8

(Finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare i seguenti finanziamenti:

a) lire 140.000.000 all'ICART (Istituto Culturale per l'Artigianato) a sostegno della manifestazione «Friuli doc»;

b) lire 60.000.000 all'Ente Fiera di Pordenone a sostegno delle spese di allestimento e promozione del «Salone dell'artigianato» nell'ambito dello svolgimento della Fiera campionaria;

c) lire 60.000.000 all'Ente Fiera di Udine a sostegno delle manifestazioni fieristiche «Ideanatale» e «SIGLA - Salone dell'Imprenditorialità Giovanile e del Lavoro Autonomo».

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato, Servizio dell'artigianato, corredata dalla relazione illustrativa dell'intervento e dal relativo preventivo di spesa.

Art. 9

(Termini per le domande di contributo per i servizi di sviluppo agricolo)

1. All'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, al comma 3, le parole «30 settembre» sono sostituite con le parole «31 ottobre».

2. In via transitoria, la disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle domande presentate nel corso dell'anno 2000.

Art. 10

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Partecipano ai lavori del Comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui

all'articolo 6, comma 4, prima parte, della legge regionale 12/1995, designati dal Comitato di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 12/1995. Agli stessi vengono rimborsate le spese di viaggio nei limiti di cui al comma 5.».

Art. 11

(Anticipazione dei fondi statali a sostegno delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale (n. 213) è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a titolo di anticipazione dei fondi assegnati dallo Stato per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5572 (1.1.190.2.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali minoritarie - con la denominazione «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali».

Art. 12

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2001)

1. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, i commi 112, 113 e 114 sono sostituiti dai seguenti:

«112. La Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, a istituire, in Comune di Paluzza, un Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, posto alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, per fornire, nei settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria per l'utilizzo da parte di terzi del Centro medesimo. Il Centro utilizza i beni mobili, immobili e il personale di cui ai commi 110 e 111.

113. Per la gestione del Centro è istituito il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novem-

bre 1971, n. 1041, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, nonché dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

114. Il Fondo è alimentato mediante:

a) finanziamenti regionali;

b) ogni entrata derivante dalla cessione a pagamento a carico degli utenti o degli acquirenti di beni e di servizi.

114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per la gestione del Fondo e per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Direzione regionale delle foreste presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro.

114 ter. Il Fondo costituisce autonomo soggetto di imposta ed è amministrato dal Direttore regionale delle foreste.».

2. In attesa dell'istituzione del Centro Servizi ai sensi del comma 112 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 1, la Direzione regionale delle foreste può avviare provvisoriamente, mediante l'utilizzo dei beni immobili e mobili e del personale di cui ai commi 110 e 111 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, e sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 112 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001.

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

a) unità previsionale di base 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

b) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;

c) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;

d) unità previsionale di base 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.1.894 dello stato di previsione della spesa del bilancio plu-

riennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 8615 (2.1.172.2.10.23) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti all'ICART, nonché agli Enti fiera di Udine e Pordenone a sostegno della realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale». Al predetto onere di lire 260 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8647 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9681 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Il reintegro delle somme anticipate è disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

4. In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, ripartita in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.1 - rubrica n. 23 - spese d'investimento - con la denominazione «Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna», con riferimento al capitolo 3111 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 23 - Servizio per la selvicoltura - con la denominazione «Finanziamenti al Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

5. All'onere complessivo di lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importi dall'unità previsionale di base 7.1.23.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3102 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 settembre 2001

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 337/1995 ("Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta"), è il seguente:

Art. 2

1. Per consentire il migliore utilizzo, senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'articolo 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono devolute a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta. Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta.

2. Il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1° agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri.

3. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza.

4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.

5. Ai fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo unico si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Il personale che non abbia presentato la domanda di cui al comma 2, è ricompreso in quello di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

7. In attuazione dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, il commissario liquidatore ha facoltà di predisporre, con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n.

516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, un programma residuale di prepensionamenti di anzianità, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, per il personale già dipendente dall'ENCC e dalle società controllate in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative domande del personale interessato dovranno essere presentate irrevocabilmente entro il 15 luglio 1995 al commissario liquidatore, che entro i cinque giorni successivi ne effettua la selezione, fino a un massimo di duecento unità, e provvede ai conseguenti adempimenti.

8. I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonché quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso.

Note all'articolo 2

- Il testo degli articoli 44 e 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ("Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia"), è il seguente:

Art. 44

L'Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.

La spesa per il personale comandato fa carico all'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare all'Amministrazione cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'ente di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dalla presente legge, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'Amministrazione regionale. Il personale medesimo, qualora sia inviato in missione per conto della Amministrazione regionale, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale regionale.

Art. 45

I comandi previsti dal presente Capo e da altre leggi regionali o statali vengono disposti, sentita la Commissione paritetica, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.

I limiti di tempo di cui al comma precedente non si applicano per un numero massimo di otto unità.

- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 ("Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7"), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Assunzioni straordinarie di personale per l'obiettivo 2)

(omissis)

3. Il rapporto di lavoro ha durata fino alla data di chiusura delle operazioni di pagamento del DOCUP e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. I contratti di lavoro sono stipulati sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 ("Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA"), è il seguente:

Art. 25

(Acquisizione di personale)

1. Alla copertura dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica fissata dal Regolamento di cui all'articolo 10, si provvede, per il 50 per cento dei medesimi, mediante l'assegnazione in posizione di comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e di

Aziende per i servizi sanitari regionali, e per il rimanente 50 per cento, prioritariamente mediante l'istituto della mobilità, quindi mediante procedimenti concorsuali pubblici, da disciplinarsi col Regolamento di cui all'articolo 10.

2. L'ARPA è altresì autorizzata ad assumere personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti-obiettivo specifici.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 ("Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali"), come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 26/1999, è ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Incarico di sostituto del dirigente)

1. Nelle more della riorganizzazione dell'apparato burocratico regionale, onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza d'organico in relazione alla copertura di posizioni dirigenziali e nelle more dell'ultimazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e dell'attuazione delle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, al fine dell'attribuzione dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza, il personale con qualifica di consigliere in possesso del diploma di laurea ed avente titolo alla partecipazione, con riferimento all'accesso alla qualifica di funzionario, agli scrutini di cui alla legge regionale 11/1990, per la decorrenza 1° gennaio 1989, o alle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 17/1992, è equiparato a quello con qualifica funzionale di funzionario sino al completamento delle procedure di mobilità verticale interna di cui alle surrichiamate leggi regionali 11/1990 e 17/1992 e comunque per un periodo massimo di sei anni. In nessun caso il periodo di sostituzione di cui al presente articolo può preconstituire presupposto per l'inquadramento alla qualifica superiore.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 18/1996 e agli articoli 49, comma 4, 56 e 57 della legge regionale 18/1996. Trova altresì applicazione, ai fini delle dimissioni, il periodo di preavviso previsto per il personale con qualifica di funzionario e dirigente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della medesima legge regionale 18/1996.

3. Gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 devono concludersi entro sei mesi dalla data della ripresa degli scrutini stessi. Le procedure concorsuali di cui alla legge regionale 17/1992 devono concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 ("Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale"), come integrato dall'articolo 131, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 9

(Costituzione delle Aziende sanitarie regionali)

1. Le Unità sanitarie locali sono costituite in Azienda con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1994 e con effetto dall'1 gennaio 1995.

2. Con lo stesso provvedimento è attribuita alle Aziende per i servizi sanitari la personalità giuridica pubblica e sono trasferiti alle medesime i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, nonché tutti i beni indicati all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2 bis. Al fine dell'individuazione dei beni di cui al comma 2, le Aziende per i servizi sanitari ed i Comuni interessati provvedono, d'intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni da trasferire. Restano al patrimonio del Comune i beni di cui all'articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che alla data della redazione dell'atto ricognitivo non abbiano effettiva destinazione sanitaria e per i quali non si debba mantenere tale destinazione.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono individuate, sentite le Conferenze dei sindaci, le sedi delle Aziende per i servizi sanitari.

4. Contestualmente alla costituzione delle Aziende per i servizi sanitari, di cui al comma 1, sono soppresse le Unità Sanitarie Locali nella loro attuale configurazione giuridica.

5. L'Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine e gli Ospedali Riuniti di Trieste, classificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, nonché l'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517/1993, sono costituiti in Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 e con decorrenza degli effetti non successiva alla data dell'1 gennaio 1996.

6. L'Ospedale di Gorizia e l'Ospedale di Monfalcone sono costituiti in Azienda ospedaliera, con le procedure di cui al comma 5, in quanto già dotati delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, previa valutazione della Giunta regionale di un progetto di unificazione integrata delle funzioni specialistiche predisposte dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari «Sontina». Nelle more della costituzione in Azienda ciascuna delle predette strutture è soggetta alla disciplina prevista dal successivo articolo 20.

7. A seguito dell'applicazione della legge regionale di riordino della rete ospedaliera, da emanarsi ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere costituite ulteriori Aziende ospedaliere secondo i requisiti prescritti dalla legislazione statale e regionale vigente e previa valutazione dei risultati del processo di aziendalizzazione.

8. L'Istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine, già classificato ospedale specializzato provinciale ai sensi degli articoli 20 e 24 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, costituisce presidio ospedaliero dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4, Medio Friuli ed è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 20. Il Direttore generale della predetta Azienda, entro due anni dalla costituzione della stessa, provvede a dar corso alle procedure per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, dell'Istituto quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico.

9. La Giunta regionale può emanare atti di indirizzo per disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento delle aziende sanitarie regionali nonché per i trasferimenti di cui al comma 2.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale.

- Il testo dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 48

(Sospensione dell'erogazione di incentivi a fronte di procedure concorsuali)

(omissis)

4. Nel caso di revoca l'Amministrazione e gli Enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 («Disposizioni in materia di usura»), è il seguente:

Art. 2

1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 («Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie»), come modificato dall'articolo 124, comma 10, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 21

(Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio è composto:

- a) da due esperti indicati dall'Università degli studi di Udine;
- b) da un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste;
- c) da un esperto designato dalla Società Filologica Friulana;
- d) da tre esperti designati dalle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone ed Udine;
- e) da due esperti designati dall'Amministrazione regionale.

2. Le designazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono precedute da un avviso al pubblico, da inserire, con evidenza, almeno in un quotidiano locale, che inviti gli interessati a far pervenire all'Amministrazione designante il curriculum vitae e gli altri titoli che essi ritengano opportuni per comprovare l'effettiva esperienza nel settore della lingua friulana.

3. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo:

- a) il direttore del Servizio per le lingue regionali e minoritarie;
- b) i componenti dello staff scientifico di cui all'articolo 23 se costituito.

3 bis. Funge da segretario del Comitato un funzionario del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

4. Il Comitato:

- a) pone le basi scientifiche per la definizione della politica linguistica dell'Osservatorio sulla base delle direttive dell'assessore competente e tenendo conto delle proposte ed istanze che vengono dal mondo culturale;
- b) collabora alla attuazione dei piani di intervento ed alla verifica della loro attuazione e dei risultati;
- c) adempie le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

5. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura; dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Il testo dell'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)"), è il seguente:

Art. 6

(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)

(omissis)

66. Per l'attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 15/1996, la Regione promuove la costituzione dell'Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, aperto alla partecipazione di Enti locali nonché di enti e istituzioni scientifiche e culturali pubbliche e private del Friuli-Venezia Giulia che aderiscono alle finalità istituzionali di promozione dello studio e della diffusione della lingua friulana, nonché di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale friulano espressamente indicate dal suo statuto. All'Istituto sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per le medesime finalità.

(omissis)

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 ("Definizione e disciplina dell'impresa artigiana"), come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 42/1988, è il seguente:

Art. 1

È artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) abbia per scopo la produzione di beni, anche semilavorati, di natura artistica o usuale, oppure la prestazione di servizi, compresi quelli di custodia, con esclusione delle imprese agricole o esercenti attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di esse;

b) sia organizzata dal titolare con la sua attività, anche manuale, eventualmente avvalendosi della collaborazione del coniuge e dei parenti ed affini entro il secondo grado;

c) il titolare e gli eventuali collaboratori di cui alla precedente lettera b) partecipino direttamente e professionalmente all'attività lavorativa dell'impresa; la partecipazione manuale del titolare può non essere necessariamente continuativa;

d) il titolare abbia la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell'impresa.

Non costituiscono ostacolo al riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa l'impiego di macchinari e l'utilizzazione di fonti di energia.

L'impresa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17/1972, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 42/1988, è il seguente:

Art. 2

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi della presentazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia personalmente guidato e diretto dal titolare dell'impresa o dagli eventuali soci e non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie, venti dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a dieci;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché in processo non del tutto meccanizzato, dieci dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a cinque;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, compresi nell'elenco allegato alla presente legge, venti apprendisti;

d) per l'impresa che presta servizi di trasporto un massimo di otto dipendenti.

Nel computo dei dipendenti e degli apprendisti non vanno compresi i collaboratori familiari (coniuge e parenti ed affini entro il secondo grado).

Nelle imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) il numero degli apprendisti non può superare quello di tutti gli altri addetti, compresi il titolare ed i collaboratori indicati al comma precedente del presente articolo; ai fini della determinazione del limite anzidetto non sono computabili tre apprendisti.

Sono considerati apprendisti soltanto coloro il cui rapporto di lavoro è regolato in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana.

Non sono computati i portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali.

Le aziende che beneficeranno delle dimensioni aziendali previste dalla presente legge sono tenute ad applicare le condizioni di miglior favore raggiunte dai lavoratori.

L'elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, allegato alla presente legge, può essere revisionato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'artigianato ed alla cooperazione, sentito il Comitato regionale per l'artigianato.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al presente articolo, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 ("Norme per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi di sviluppo

agricolo”), come modificato dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale 20/1992, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

1. L’Assessore regionale all’agricoltura, sentito il Comitato di cui all’articolo 3, propone alla Giunta regionale l’individuazione - a domanda dei medesimi - degli enti, associazioni, organizzazioni professionali e organismi che collaborano con la Regione per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, in base alla presentazione di una relazione dalla quale emerga l’attività degli stessi svolta in precedenza nel settore, il numero e la qualificazione professionale degli addetti alla stessa - con gli estremi di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 7 - la possibilità di autonomia gestionale e amministrativa della specifica attività e l’operatività che intendono svolgere attraverso programmi dettagliati anche pluriennali. Tale individuazione verrà aggiornata annualmente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare personale in organico o stabilmente assunto ovvero avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni o di contratti a termine in conformità alla normativa vigente, di personale iscritto nell’elenco degli assistenti ed informatori previsto dall’articolo 7.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 può essere concessa da parte dell’ERSA, con i fondi di cui all’articolo 9, una sovvenzione sulle spese ritenute ammissibili, ivi compresi gli oneri derivanti dall’impiego di personale, per la realizzazione dei programmi di attività. Detti programmi, riflettenti l’attività che si intende svolgere in ciascun anno, dovranno essere presentati alla Direzione regionale dell’agricoltura entro il 31 ottobre dell’anno precedente, corredati da un preventivo di spesa.

4. Le sovvenzioni non potranno superare l’80% della spesa ritenuta ammissibile.

5. L’importo della sovvenzione di cui al comma 4 comprenderà una aliquota non superiore al 20% della sovvenzione stessa, per spese generali ed organizzative non documentabili, a titolo forfetario.

6. Contestualmente al provvedimento di concessione della sovvenzione verrà corrisposta dall’ERSA una anticipazione pari all’80% dell’importo della sovvenzione stessa. Qualora il beneficiario non realizzi - neppure per la parte coperta dall’anticipo erogato - l’attività programmata, l’anticipazione verrà recuperata maggiorata da una penale annua pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all’epoca dell’erogazione.

7. Le sovvenzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze concesse per le medesime finalità agli enti, associazioni, organizzazioni od organismi beneficiari.

Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (“Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale”), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)

1. È costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione di consulenza, per l’applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all’articolo 4, comma 2, per la redazione della relazione sull’attività svolta di cui all’articolo 6, comma 4, nonché per la valutazione delle iniziative di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c).

2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- b) il Direttore del Servizio regionale del volontariato, o un suo delegato, di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali o un suo delegato;
- c) quattro rappresentanti di Università e centri, istituti o organismi scientifici, di ricerca o culturali designati dai rispettivi enti;
- d) tre esperti di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Consiglio regionale, che non rivestano cariche nei soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, lettere b) e c);

- e) un rappresentante dei Comuni;
- f) un rappresentante delle Province.

3. Partecipano ai lavori del Comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 6, comma 4, prima parte, della legge regionale 12/1995, designati dal Comitato di cui all’articolo 3 della medesima legge regionale 12/1995. Agli stessi vengono rimborsate le spese di viaggio nei limiti di cui al comma 5.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; anche dopo tale evento, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.

5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

7. La Segreteria del Comitato è assicurata dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

- Il testo dell’articolo 6, comma 4, e dell’articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (“Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato”), è il seguente:

Art. 6

(Registro generale delle organizzazioni di volontariato)

(omissis)

4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 13 della legge n. 266/1991, che perseguono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. È fatta salva la normativa di settore che disciplina l’attività delle suddette organizzazioni.

(omissis)

Art. 3

(Comitato regionale del volontariato)

1. È istituito il Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;
- c) dai Direttori regionali dell’assistenza sociale, della sanità, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell’istruzione e cultura e delle autonomie locali o loro delegati;
- d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato;
- e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato;

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono nominati su designazione dell’Assemblea di cui all’articolo 7.

4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono nominati su designazione rispettivamente dell’Unione Province italiane e dell’Associazione nazionale Comuni d’Italia.

5. Il Vice Presidente è eletto dal Comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.

6. Il Dirigente del Servizio regionale del volontariato partecipa alle riunioni con voto consultivo; funge da Segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di segretario.

7. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti od organismi e funzionari regionali.

8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale (n. 213) ("Assesamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7"), è il seguente:

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)

(omissis)

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dalle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, ivi comprese quelle dei correzionali all'estero, con particolare riguardo al funzionamento della stampa in lingua slovena, mediante concessione dei seguenti benefici:

a) sovvenzioni e contributi per iniziative informative ed editoriali, ivi comprese le pubblicazioni periodiche in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 4, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;

b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva dei seguenti enti e istituzioni di interesse primario:

1) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) - di Trieste;

2) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) - di Trieste;

3) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;

4) Associazione "Kulturni dom Gorica" - di Gorizia;

5) Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij (SSO) - di Trieste;

6) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev - (ZSKD) - di Gorizia;

7) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta - di Trieste;

8) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) - di Gorizia;

9) Associazione "Kinoatelj" - di Gorizia;

10) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" - di Trieste;

11) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" - di Gorizia;

12) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuz" - di Gorizia;

13) Casa dello studente sloveno - Slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" - di Trieste;

14) Casa dello studente sloveno - Slovenski dijaški dom "Simon Gregorc" - di Gorizia;

15) Unione culturale economica slovena - Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) - di Trieste;

16) Comunità economico-culturale slovena - Slovenska gospodarsko prosvetna skupnost (SPGS) - di Trieste;

17) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSSDI) - di Trieste;

c) contributi a sostegno di iniziative e attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive delle istituzioni e associazioni minori, aventi a oggetto:

1) l'organizzazione di manifestazioni musicali, teatrali e cinematografiche, di esibizioni bandistiche, corali e folcloristiche, nonché altre iniziative per lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili internazionali;

2) l'organizzazione di attività e servizi culturali ed educativi, comprendenti attività di produzione, documentazione e divulgazione culturale nelle discipline umanistiche, storiche e sociali, i servizi bibliotecari e il funzionamento di doposcuola;

3) l'organizzazione di manifestazioni sportive, convegni e corsi per la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti.

3. L'elenco dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale che, previa consultazione delle istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena maggiormente rappresentative, sulla base di criteri concordati che definiscono l'interesse primario, si esprime sulla permanenza dei requisiti degli enti e istituzioni che compaiono in tale elenco, con l'eventuale esclusione di quelli per i quali tali requisiti siano venuti meno, nonché sul riconoscimento di altri enti che ne abbiano fatto richiesta. Sulla deliberazione della Giunta regionale la competente Commissione consiliare esprime parere vincolante entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'espressione del parere.

(omissis)

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ("Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali"), come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, è il seguente:

Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzative primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.

- Il testo dell'articolo 5, commi 110 e 111, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

(omissis)

110. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alle foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili e mobili del patrimonio regionale, inerenti al Centro polivalente della Carnia in comune di Paluzza, dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP), da attribuire alla Direzione regionale delle foreste.

111. Il personale dell'IRFoP, in servizio presso il Centro polivalente della Carnia in comune di Paluzza, è assegnato dall'1 settembre 2001 alla Direzione regionale delle foreste.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ("Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato"), come modificato dall'articolo 33 della legge 468/1978, è il seguente:

Art. 9

Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicitate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, reca: "Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041".

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ("Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7"), è il seguente:

Art. 15

(Gestioni fuori bilancio della Regione)

1. Con legge regionale possono essere autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;

b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;

c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;

d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione ad esigenze specifiche di maggior celerità dei meccanismi di erogazione della spesa pubblica.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7/1999, è il seguente:

Art. 14

(Particolari fondi assegnati alla Regione)

(omissis)

5. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.

(omissis)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 209

- d'iniziativa della Giunta regionale;
- presentato al Consiglio regionale in data 29 maggio 2001;
- assegnato alla I Commissione permanente in data 6 giugno 2001;
- esaminato e approvato, all'unanimità, senza modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 17 luglio 2001, con relazione del consigliere Violino;
- esaminato ed approvato con modifiche, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2001;
- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto speciale;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del Governo del 31 agosto 2001, prot. n. 19/2-632/2001 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0282/Pres.

Legge regionale 10/1997, articolo 4, comma 2, lettera b ter). Approvazione del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 4, comma 2, lettera b ter), della legge regionale 8 aprile 1997 n. 10, come modificato dall'articolo 6, comma 208 della legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 che prevede la possibilità per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna di finanziare interventi diretti a fornire aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0281/Pres. dell'11 agosto 2000 con il quale è stato approvato il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'articolo 4 comma 2, lettera b) ter della legge regionale 10/1997;

VISTA la propria deliberazione n. 1621 dell'11 maggio 2001 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2001 per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna ai sensi

e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997 n. 10;

CONSIDERATO che il citato documento di indirizzo programmatico contempla al punto B2 il progetto «Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura» prevedendo di modificare il Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0281/2000 per mirare in maniera più precisa alle finalità cui l'intervento risponde;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica del Regolamento approvato con il richiamato decreto del Presidente della Giunta regionale 0281/Pres. al fine anche di riformularlo alla luce delle disposizioni di cui alla legge regionale in materia di commercio n. 8 del 19 aprile 1999;

RITENUTO necessario differenziare il volume massimo di ricavi ai fini dell'ammissibilità della domanda per i distributori di carburanti, per le rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari e per le rivendite di giornali in considerazione delle particolari modalità di imposizione cui sono assoggettati tali soggetti;

RITENUTO di non prevedere la corresponsione del contributo in parola alle imprese del settore commerciale poste nella zona A considerata zona a basso disagio ai sensi della classificazione del territorio montano individuata con propria deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000 in quanto si rende necessario razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili indirizzandolo verso gli esercizi posti in zone con maggiore disagio;

RITENUTO altresì necessario identificare quattro tipologie commerciali oggetto di distinti punteggi e precisamente il commercio di generi alimentari, il commercio di generi non alimentari, somministrazione al pubblico di alimentari e bevande, distributori di carburante;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nuova definizione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi in parola mediante un'apposita disciplina regolamentare;

RITENUTO pertanto di sostituire il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0281/Pres. dell'11 agosto 2000;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2289 del 13 luglio 2001.

DECRETA

- E' approvato, nel testo allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il nuovo «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore

commerciale ai sensi dell'articolo 4 comma 2, lettera b) ter della legge regionale 10/1997», sostitutivo del precedente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0281/Pres. dell'11 agosto 2000.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

- Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 luglio 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 20 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 42*

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 10/1997.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi contributivi alle imprese del settore commerciale, di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b ter, della legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 come modificato dall'articolo 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Art. 2

(Area di intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si rivolgono alle imprese ubicate nei centri abitati posti nella zona B e C come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000 con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane della Carnia, del Canal del Ferro Val-Canale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, del Meduna Cellina, della Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina e Pedemontana del Livenza.

Art. 3

(Requisiti dei beneficiari)

1. Per accedere al contributo il titolare dell'attività commerciale deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

- b) esercitare la propria attività in uno dei centri abitati indicati all'articolo 2;
- c) avere conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 inferiori a:
- 1) 150 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona B;
 - 2) 230 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona C;
 - 3) 100 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B;
 - 4) 120 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C;
 - 5) 100 milioni di lire per commercio di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C;
 - 6) per gli esercizi posti in zona B e C, ai sensi dell'articolo 18 comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel caso di distributori di carburanti i ricavi non dovranno essere superiori a 53 milioni di lire, nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari 15 milioni di lire e nel caso di rivendite di giornali 30 milioni di lire.
 - 7) qualora il richiedente eserciti attività riferentesi a più tipologie commerciali di cui all'articolo 7 comma c) l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare 180 milioni di lire in zona B e i 250 in zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le varie attività e gli importi dei ricavi per i distributori di carburanti, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e le rivendite di giornali l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10.
2. I benefici previsti dal presente Regolamento non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%, società di capitale.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Ai fini del contributo, le spese ammissibili sono quelle relative ai costi e spese d'esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e

bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

Art. 5

(Regime di aiuti)

1. L'erogazione dei contributi è disciplinata secondo il regime di aiuti «de minimis». I contributi vengono graduati sulla base della classificazione del territorio montano individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000:

- a) zona B considerata zona con medio svantaggio: 60% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) zona C considerata zona con elevato svantaggio: 80% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6

(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Per l'assegnazione dei contributi viene emanato apposito bando, approvato con decreto del Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, con il quale viene stabilito il termine per la presentazione delle domande.

2. Le domande devono essere presentate presso la sede della Comunità Montana in cui ricade il centro abitato indicato all'articolo 2, nel cui territorio il richiedente esercita la propria attività e sono sottoscritte secondo le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

3. Le domande devono essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e contenente tra l'altro:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al registro delle imprese commerciali presso la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura e alla licenza amministrativa con l'indicazione del relativo codice fiscale/partita I.V.A. e attestante di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati concernenti il luogo di esercizio dell'attività, il volume di ricavi ed i costi sostenuti, così come indicati all'articolo 4 e che nel triennio antecedente la data della dichiarazione sostitutiva l'interessato non ha richiesto e/o ottenuto altri aiuti a titolo «de minimis» che, sommati al presente intervento, superino l'importo di 100.000 Euro pari a lire 193.627.000.

4. Le Comunità Montane provvedono all'istruttoria ed

alla formazione della graduatoria delle domande entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, ed effettuano il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate e relativi allegati.

Art. 7

(Criteri per la graduatoria)

1. Per la formazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) appartenenza alla fascia territoriale:
 - 1) zona C con svantaggio alto punti 10,
 - 2) zona B con svantaggio medio punti 5;
- b) volume di ricavi dichiarato (il punteggio calcolato con le formule che seguono è arrotondato per difetto all'intero):
 - 1) per le imprese commerciali di generi alimentari posti in zona B il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/19.285.000.)]$.
 - 2) per le imprese commerciali di generi alimentari posti in zona C il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/30.000.000)]$.
 - 3) per le imprese commerciali che somministrano al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/12.850.000)]$.
 - 4) per le imprese commerciali che somministrano al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/14.850.000)]$.
 - 5) per imprese commerciali di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/12.850.000)]$.
 - 6) per le imprese commerciali di distribuzione carburanti il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/6.800.000)]$.
 - 7) per le imprese commerciali per la rivendita di generi di monopolio il punteggio si calcola calcolato applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/1.920.850)]$.
 - 8) per le imprese commerciali per la rivendita di giornali il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/3.850.000)]$.
 - 9) per le imprese commerciali di attività riferentesi a più tipologie, il punteggio si calcola somman-

do i volumi dei ricavi delle singole attività, tenendo presente che nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le varie attività e gli importi dei ricavi per la distribuzione carburanti, generi di monopolio, valori bollati e valori simili e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10. Dopo aver effettuato la sommatoria, il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/18.000.000)]$ per la zona B, e: $[11 - (\text{volume ricavi}/25.000.000)]$ per la zona C;

c) tipologia commerciale:

- 1) commercio di generi alimentari punti 15
- 2) commercio di carburanti in zona C punti 15
- 3) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande punti 10
- 4) commercio di generi non alimentari punti 5;
- 5) in caso di attività miste con distributori di carburanti posti in zona C vengono assegnati ulteriori punti 5;

d) numero degli abitanti residenti nella località sede dell'attività:

- 1) da 0 a 500 abitanti punti 15
- 2) da 501 a 1000 abitanti punti 12
- 3) da 1001 a 1500 abitanti punti 8
- 4) da 1501 a 2000 abitanti punti 5
- 5) da 2001 a 2500 abitanti punti 3
- 6) da 2501 a 3000 abitanti punti 1.

2. A parità di punteggio viene data la preferenza all'esercente che ha un minor volume di ricavi. Per le attività miste si prende in considerazione quella con il maggior volume di ricavi.

Art. 8

(Graduatoria)

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a redigere la graduatoria unica regionale dei richiedenti il contributo sulla base delle graduatorie trasmesse dalle Comunità montane.

2. La graduatoria unica di cui al comma 1 approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo decreto si dispone l'attribuzione alle Comunità montane delle risorse necessarie per la concessione dei contributi.

Art. 9

(Limiti del contributo)

1. L'entità dei contributi, determinata in relazione al diverso grado di svantaggio secondo quanto indicato all'articolo 5 non potrà comunque superare il massimale di lire 8 milioni nei comuni di zona C e di lire 4 milioni nei comuni di zona B.

Art. 10

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Le Comunità montane provvedono alla concessione ed erogazione dei contributi utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse sulla base del provvedimento di cui all'articolo 8 comma 2.

2. Le stesse provvedono alla eventuale revoca dei contributi concessi. Le Comunità montane procedono alla revoca nel caso in cui gli esercizi commerciali cessino l'attività o risultino assoggettati a procedure di fallimento e di concordato preventivo o comunque a stati di insolvenza entro un anno dalla data dell'erogazione del contributo.

3. I beneficiari che abbiano ottenuto i contributi di cui al presente regolamento sono tenuti a presentare, scaduto un anno dalla assegnazione del contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il proseguimento dell'attività per l'anno di riferimento. A tal fine si considera proseguimento dell'attività il subentro nella medesima a titolo di erede.

Art. 11

(Rendicontazione delle spese)

1. Le Comunità montane sono tenute a presentare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, ogni quattro mesi, a partire dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie, la documentazione giustificativa delle spese effettuate.

Art. 12

(Monitoraggio)

1. Al fine di monitorare la situazione aggiornata degli esercizi commerciali il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna tiene un elenco contenente i dati riguardanti la creazione o la cessazione di nuovi esercizi commerciali.

Art. 13

(Abrogazione)

1. Il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0281/Pres. dell'11 agosto 2000, è abrogato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0283/Pres.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 366/1999, articolo 7. Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Modificazioni ed integrazioni della Tabella allegato A).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 novembre 1999 n. 0366/Pres. concernente l'approvazione del Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali;

CONSIDERATO che l'articolo 7 del suddetto Regolamento prevede che: «L'elenco degli immobili, il numero massimo dei posti che possono essere messi a disposizione, vengono periodicamente aggiornati, sulla base delle previsioni di utilizzazione degli immobili per fini istituzionali con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2351 del 13 luglio 2001 con la quale si approva la relazione datata 10 luglio 2001, dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, concernente alcune modificazioni ed integrazioni dell'elenco degli edifici, individuati nell'allegato A) del decreto del Presidente della Giunta regionale 366/1999, resesi necessarie a seguito delle mutate condizioni di utilizzazione degli stessi;

CONSIDERATO pertanto che appare opportuno disporre l'inclusione di Villa Emma, località Prescudin, Comune di Barcis, immobile pienamente utilizzabile a seguito di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, come sottospacificato:

	Periodo invernale	Periodo estivo	Disp.posti
Villa Emma Loc.Foresta del Prescudin	lire 20.000	lire 15.000	8

CONSIDERATO altresì che appare opportuno disporre l'esclusione della Baita Michele Gortani, immobile concesso dalla Direzione regionale degli affari finanziari in utilizzazione a terzi;

RITENUTO necessario conseguentemente adeguare la Tabella A) allegata al decreto del Presidente della Giunta regionale 366/1999;

VISTO lo Statuto regionale di autonomia e in particolare l'articolo 42;

DECRETA

1. E' approvata la modifica dell'allegato A) al decreto del Presidente della Giunta regionale 366/1999 come sotto specificato:

ALLEGATO A)

Denominazione	Ubicazione	Posti messi a disposizione	Quota pro capite giornaliera rimborso spese di gestione	Stazione for.le competente
Casa di Fusine	Via Verdi, 1 Fusine Valromana Tarvisio (UD)	6	15.000*	Tarvisio
Casa di Crosetta	Crosetta del Consiglio - Caneva (PN)	7	12.500*	Aviano
Baita Morgante	Malga Pramasio Paluzza (UD)	5	10.000	Paluzza
Capanna Ghezzi	Strada forestale Laghi di Fusine Rif. Zacchi Tarvisio (UD)	4	5.000	Tarvisio
Villa Emma	Foresta del Pre- scudin Barcis (PN)	8	15.000*	Barcis
Baita Val Colli- na	Collina Grande Paluzza (UD)	4	10.000	Paluzza

* Durante la stagione invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) sarà aggiunta la quota pro-capite giornaliera di lire 5.000 per oneri di riscaldamento.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 luglio 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 agosto 2001, n. 0288/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 concernente «Norme urgenti per la semplificazione dei

procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 4 che detta nuove norme in materia di finanziamenti al «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (Fin. Re. Co.)» finalizzati alla promozione ed al sostegno del settore della cooperazione;

VISTI i commi 3 e 4 dell'articolo predetto che prevedono l'emanazione di direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati e di quelli derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati, nonché l'articolo 8 della stessa legge che prevede l'attuazione degli interventi in parola secondo la regola comunitaria del «de minimis»;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000 con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative», registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2000, registro 2, foglio 51 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell' 8 novembre 2000;

VISTE le innovazioni normative intervenute con l'approvazione del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

CONSIDERATA la necessità di modificare il succitato Regolamento, integrando il testo attuale al fine di fare propria la novella europea e di dettare nuove norme finalizzate ad una maggiore efficienza degli interventi di Fin. Re. Co. e ad un superamento delle problematiche emerse nella prima fase di concreta applicazione del medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2463 del 20 luglio 2001;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative», come riportate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 agosto 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 320*

Modifiche al Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative.

Art. 1

L'articolo 2 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Modalità di intervento)

1. Gli interventi sono attuati da Fin. Re. Co. secondo la regola del «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 pubblicato su G.U.C.E., serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Sono quindi ammissibili gli interventi a favore delle cooperative di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.».

Art. 2

L'articolo 4 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0301/Pres del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Modalità e condizioni degli interventi e vincolo di destinazione)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello.

2. I soggetti interessati presentano a Fin. Re. Co. un progetto da realizzarsi successivamente alla domanda, che può comprendere una o più tipologie di incentivazione di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

3. Fin. Re. Co. esamina i progetti secondo l'ordine cronologico di presentazione verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, la rispondenza del progetto alle condizioni previste per l'intervento agevolato richiesto, nonché le prospettive finanziarie del richiedente.

4. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi, gli incentivi non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà, ove per impresa in difficoltà, ai fini del presente regolamento, è da intendersi quella che, a prescindere dalla sua dimensione, si trova in una delle seguenti situazioni:

a) se si tratta di società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) se si tratta di società a responsabilità illimitata qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) qualora ricorrano le condizioni previste per l'avvio nei suoi confronti di una procedura concorsuale.

5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 6 hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di incentivo per la durata di cinque anni, e quella dei beni mobili per la durata di due anni, pena la revoca dell'incentivo a norma dell'articolo 32, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

6. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 5, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

7. Il rispetto dei vincoli di destinazione e di ogni altro obbligo discendente dalla presente normativa dovrà essere annualmente attestato dalle cooperative beneficiarie mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa entro il 28 febbraio di ogni anno».

Art. 3

L'articolo 5 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Concessione di garanzia)

1. Fin. Re. Co. concede garanzie a banche e intermediari finanziari con essa convenzionati in relazione a tutte le operazioni bancarie e finanziarie tipiche, accessorie ed occasionali a breve, medio e lungo termine a favore delle cooperative, in misura non superiore al 50% dell'ammontare di ciascuna operazione.

2. A fronte della garanzia i soggetti beneficiari versano ogni anno una commissione non inferiore allo 0,60% della garanzia concessa, calcolata su base annua.

3. Le garanzie su operazioni a breve termine non possono eccedere il 20% del totale delle garanzie rilasciate a valere sui fondi disciplinati dal presente Regolamento.».

Art. 4

L'articolo 6 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Finanziamento agevolato)

1. Fin. Re. Co. concede i seguenti incentivi:

- a) finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati ad investimenti in beni materiali ed immateriali ed al consolidamento di debiti a breve termine;
- b) finanziamenti destinati all'anticipazione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci;
- c) finanziamenti sotto forma di prestiti partecipativi nell'ipotesi in cui Fin. Re. Co. sia socio della cooperativa destinataria dell'intervento.

2. La durata del finanziamento non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a dieci anni, oltre all'eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.

3. I finanziamenti sono concessi a tasso fisso, ad eccezione dei prestiti partecipativi che saranno concessi secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il tasso a carico delle cooperative non può essere inferiore al 50% del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e recepito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in vigore all'atto della stipula dell'operazione di finanziamento».

Art. 5

1. L'articolo 8 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0301/Pres del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale)

1. Fin. Re. Co. concede incentivi per agevolare l'acquisizione da parte delle cooperative associate dei seguenti servizi, anche promossi direttamente dalla stessa Fin. Re. Co.:

- a) consulenza e assistenza tecnica finalizzata alla crescita della qualità d'impresa e della competitività sul mercato;
- b) aggiornamento e riqualificazione professionale degli amministratori, soci e dipendenti delle cooperative.

2. L'ammontare del contributo non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 agosto 2001, n. 0318/Pres.

Nomina Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0394/Pres. del 18 luglio 1990, con cui il dott. Eliodoro Giusti è stato nominato Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

VISTA la nota VTP/4225/B.15 del 6 agosto 2001 con la quale la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti ha chiesto, per detto incarico, la sostituzione del menzionato dott. Giusti in funzione del suo trasferimento, con decorrenza 30 luglio 2001, alla Direzione regionale dell'ambiente e contestuale attribuzione dell'incarico di Direttore sostituto del Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti alla dott.ssa Arianna Gianì;

RILEVATO, altresì, che con la suindicata nota è stata proposta la medesima dott.ssa Arianna Gianì, qua-

le personale idonea a ricoprire l'incarico di cui trattasi, in quanto dipendente con qualifica di consigliere g.a.l.;

RITENUTO di accogliere la proposta;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il quinto e sesto comma dell'articolo 241;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTI la legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'articolo 16 della legge e gli articoli 95, 96 e 100 del Regolamento;

VISTI gli articoli 2699, 2700 e 2703 del Codice civile;

VISTI gli articoli 10, 11 e 73, nonché il Titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

DECRETA

- la dott.ssa Arianna Gianì, nata a Isola d'Istria l'1 febbraio 1951, consigliere g.a.l. in servizio presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, è nominata, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'articolo 241 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche, Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, in sostituzione del dott. Eliodoro Giusti.

- La nomina decorre dalla data pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Dalla medesima data gli atti ricevuti dal qui nominato Ufficiale rogante aggiunto saranno iscritti nel Repertorio degli atti dell'Amministrazione regionale ed inseriti nella Raccolta ufficiale tenuta dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100 del Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 17 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 agosto 2001, n. 0319/Pres.

Legge regionale 55/1990. Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine. Nomina del nuovo Rettore dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 concernente «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 55/1990, così come modificato dall'articolo 126, comma 1, della legge regionale 13/1998, e visto l'articolo 126, comma 2, della legge regionale 13/1998;

PREMESSO che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0100/Pres. del 2 aprile 1999 è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;

VISTA la nota prot. 17790 del 13 luglio 2001 con la quale il prof. Furio Honsell, a seguito dell'elezione a Rettore dell'Università degli studi di Udine, ha comunicato la propria disponibilità a partecipare direttamente ai lavori del Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine;

RITENUTO pertanto di provvedere alla conseguente nomina del prof. Furio Honsell quale componente del Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine, che subentra, quale nuovo rettore dell'Università degli studi di Udine, al prof. Marzio Strassoldo;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2602 del 3 agosto 2001;

DECRETA

Il prof. Furio Honsell, quale attuale Rettore dell'Università degli studi di Udine, viene nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 agosto 2001, n. 0321/Pres.

Legge 46/1986 articoli 26 e 27. Comitato tecnico regionale - Sezione 1^a. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 065/Pres. del 10 marzo 1998 e n. 0124/Pres. del 15 aprile 1998 è stato ricostituito e successivamente integrato il Comitato tecnico regionale, articolato in sette sezioni, ai sensi della legge regionale

46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. EST/10890/B/8/A del 20 luglio 2001 con la quale la Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici chiede di provvedere alla sostituzione, nell'ambito del Comitato tecnico regionale - Sezione 1^a, dell'arch. Roberto Barocchi, designato dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale e già cessato dal servizio, con il dott. Mauro Pascoli, Funzionario urbanista in servizio presso la medesima Direzione regionale;

VISTA la nota di designazione da parte della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2583 del 3 agosto 2001;

DECRETA

il dott. Mauro Pascoli, Funzionario urbanista designato dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, è nominato componente del Comitato tecnico regionale - Sezione 1^a, in sostituzione dell'arch. Roberto Barocchi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE
7 agosto 2001, n. 344.

Bando-Regolamento relativo alla «Formazione professionale nel settore forestale» previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Regolamento CE 1257/1999.

L'ASSESSORE ALLE FORESTE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 d'approvazione della proposta di Piano di sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 d'approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di sviluppo rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio Europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902

recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di sviluppo rurale approvato, al punto 7 «Procedure per l'attuazione» della Sottomisura C₂ - «Formazione professionale nel settore forestale», prevede l'approvazione del documento operativo, ovvero Bando - Regolamento, da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del Bando-Regolamento relativo alla «Formazione professionale nel settore forestale», inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura C₂ del Piano di sviluppo rurale;

DECRETA

Di approvare, e rendere esecutivo nel testo allegato al presente decreto, il Bando-Regolamento relativo alla «Formazione professionale nel settore forestale» previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Regolamento CE 1257/1999.

Udine, 7 agosto 2001

NARDUZZI

Bando-Regolamento relativo alla formazione professionale nel settore forestale previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione del Regolamento CE 1257/1999

1 - Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione della sottomisura C₂ della misura c - «Formazione professionale» prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito P.S.R. nel presente Regolamento), redatto ai sensi del Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 (di seguito definito REG (CE) 1257/1999) ed approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000.

Le linee di politica forestale adottate in Friuli-Venezia Giulia fanno riferimento a forti contenuti di progettualità e professionalità che rappresentano le uniche garanzie per il conseguimento di una gestione forestale ottimale e sostenibile. Gli imprenditori forestali, i tec-

nici e gli operatori che lavorano nel settore forestale necessitano pertanto di costante miglioramento professionale per affrontare la complessità delle innovazioni tecniche, strumentali e operative allo scopo di migliorare le funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste e per lavorare nelle condizioni di massima sicurezza.

Oggetto della presente sottomisura è il finanziamento di attività formative finalizzate all'incremento delle conoscenze e alla preparazione degli imprenditori, degli operatori e dei tecnici forestali nei diversi settori della filiera foresta-legno. La sottomisura C₂ si prefigge pertanto i seguenti obiettivi:

- migliorare le conoscenze e le competenze degli imprenditori, dei tecnici e degli operatori forestali coinvolti nelle attività di pianificazione e gestione delle attività della filiera foresta legno;
- aggiornare e riconvertire i lavoratori addetti alle attività forestali tramite percorsi di formazione finalizzati all'applicazione di tecniche di gestione ottimale e sostenibile delle foreste. Trattasi pertanto di formazione professionale intesa anche come momento di assistenza tecnica.

Le azioni di formazione ed aggiornamento professionale sono pertanto rivolte in via prioritaria alle maestranze forestali, agli imprenditori, operatori e tecnici liberi professionisti che operano nel settore forestale, ed in via subordinata a tecnici ed altri operatori di Enti pubblici.

2 - Beneficiari

Possono presentare domanda gli Enti pubblici che perseguono la finalità dello sviluppo forestale; gli istituti od organismi privati che svolgono attività di formazione ed aggiornamento nel settore forestale ed aventi esplicitamente e statutariamente previsti, tra i propri fini la formazione professionale; le imprese di lavoro e servizi forestali o loro associazioni; le organizzazioni professionali del settore forestale. I beneficiari devono avere sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

3 - Localizzazione geografica

L'ambito geografico di attuazione dell'azione è l'intero territorio regionale.

4 - Interventi ammessi

Ogni domanda con il relativo progetto, può comprendere una o più azioni. Per azione s'intende il singolo corso o seminario, articolato anche per moduli e programmato secondo le modalità di seguito descritte. Le azioni sono le seguenti:

Azione 1 Utilizzazioni forestali e miglioramento dell'organizzazione dell'impresa boschiva

Azione 2 Pianificazione e gestione forestale sostenibile

Azione 3 Tecnologia del legno e valorizzazione commerciale del legname

Azione 4 Certificazione della filiera foresta-legno

Azione 5 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

Azione 6 Ripristino ambientale di aree forestali degradate.

Eventuali azioni proposte a contributo, non previste dal presente Regolamento, ma funzionali alla realizzazione degli obiettivi indicati dal PSR potranno essere prese in considerazione anche in relazione alle disponibilità finanziarie.

4.1 - Utilizzazioni forestali e miglioramento dell'organizzazione dell'impresa boschiva

L'azione mira a migliorare l'apprendimento pratico di tutti gli schemi e le fasi d'utilizzazione delle risorse forestali con riferimento al taglio, all'allestimento, ed all'esbosco per via terrestre ed aerea, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro; l'azione si propone inoltre di qualificare la direzione dei lavori puntando ad un'organizzazione ottimale delle diverse fasi di lavoro, di formare i capisquadra, di incentivare la meccanizzazione e le tecniche d'esbosco innovative nonché il miglioramento delle tecniche di allestimento del legname.

4.2 - Pianificazione e gestione forestale sostenibile

L'azione si propone la diffusione di una gestione forestale sostenibile basata su una moderna pianificazione e progettazione degli interventi in foresta, con particolare riferimento alla selvicoltura naturalistica, alle tipologie forestali, alle tecniche d'utilizzazione forestale, alla martellata e ai progetti di riqualificazione forestale ed ambientale.

4.3 - Tecnologia del legno e valorizzazione commerciale del legname

L'azione punta a formare dei tecnici capaci di assortimentare il legname, in base alle sue caratteristiche tecnologiche e commerciali, in coordinamento con gli strumenti dell'Osservatorio e della Borsa del legno regionale. Sono poi oggetto di formazione il mercato del legno e le problematiche inerenti la misurazione, il collaudo anche qualitativo del legname e la commercializzazione dello stesso.

4.4 - Certificazione della filiera foresta-legno

L'azione mira a diffondere le modalità di certificazione della gestione sostenibile delle foreste, del sistema di lavoro della filiera foresta-legno e del prodotto legno.

4.5 - Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

L'azione punta a far conoscere agli operatori il rispetto delle norme di sicurezza sul posto del lavoro, ad adottare le tecniche di lavoro idonee a salvaguardarne la salute durante i lavori forestali, a far conoscere i dispositivi di sicurezza dei macchinari ecc.

4.6 - Ripristino ambientale di aree forestali degradate

L'azione mira formare e qualificare gli operatori nel settore del recupero di aree forestali danneggiate da disastri naturali o degradate anche mediante l'utilizzo delle tecniche più innovative della bioingegneria naturalistica.

Sono inoltre ammissibili le iniziative finalizzate a promuovere modalità innovative di formazione quali, ad esempio, e-learning e formazione personalizzata.

Ciascuna azione può prevedere sia lezioni teoriche che pratiche, queste ultime possono essere rivolte sia ad un insieme di operatori sia verso l'operatore singolo. Possono inoltre essere previsti stages, seminari, visite dimostrative presso aziende o presso soggetti pubblici o privati che effettuano specifiche ricerche, sperimentazioni o applicazioni metodologiche.

5 - Requisiti di ammissione

I beneficiari non potranno chiedere ai fruitori delle iniziative formative alcuna contribuzione finanziaria qualora la percentuale di finanziamento richiesta sia pari al 100% della spesa ammissibile.

Il beneficiario si impegna a fornire all'Amministrazione regionale i dati che si renderanno necessari per le procedure di controllo e di monitoraggio.

La durata minima delle azioni formative è fissata in 8 ore e massima in 40 ore. Il numero minimo di partecipanti è 3.

6 - Spese ammissibili

Sono ammesse spese relative alle seguenti categorie di costo:

6.1 - Compensi e rimborsi spese al personale docente.

Vengono individuate due fasce di docenza che prevedono massimali di costo orario differenziati in base all'esperienza professionale, al settore di esperienza ed al titolo di studio del docente.

Tali fasce sono così definite:

- fascia A con costo orario massimo di lire 140.000 (72,30 euro) comprende: docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori), dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di settore senior con esperienza almeno decennale, professionisti ed esperti senior di formazione con esperienza almeno decennale.
- Fascia B con costo orario massimo di lire 100.000 (51,65 euro) comprende: ricercatori universitari di primo livello, ricercatori junior con esperienza almeno triennale, professionisti ed esperti junior di formazione con esperienza almeno triennale, esperti pubblici o privati di settore.

I compensi massimi orari ammissibili sono da ritenersi al lordo della ritenuta d'acconto ed al netto di I.V.A. e di altri eventuali oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori.

Per i docenti i rimborsi spese sono riferiti esclusivamente a rimborsi riguardanti mezzi pubblici, a mezzi propri (in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso) ed a pasti, se compresi tra due momenti d'insegnamento dello stesso corso. Il limite del costo del pasto è determinato in lire 50.000 (25,82 euro).

Per i docenti provenienti da fuori Regione possono essere corrisposti i rimborsi spese relativi ai pernottamenti, purché compresi tra due momenti d'insegnamento dello stesso corso.

L'importo complessivo dei rimborsi spese per corso non può superare l'80% dell'importo dei compensi per le docenze del corso stesso.

6.2 - Acquisto e/o noleggio di attrezzature, materiale didattico, tecnico e di consumo.

Deve essere indicato il tipo specifico e le caratteristiche tecniche delle attrezzature usate per la realizzazione dell'attività concorsuale, accompagnate dai costi di noleggio.

6.3 - Produzione di supporti didattici ed informativi e materiale didattico di consumo

La spesa non può essere superiore al 10% dei compensi complessivi per la docenza.

6.4 - Affitto o noleggio di aule o strutture tecniche o didattiche

Le spese si devono riferire al periodo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività formativa.

6.5 - Spese per le trasferte dei partecipanti

Le spese si riferiscono alle sole visite dimostrative e agli stages d'aggiornamento organizzati all'interno del corso fino ad una spesa massima di lire 70.000 (36,15 euro) per partecipante.

6.6 - Spese generali relative all'organizzazione e progettazione dell'intervento formativo

Le spese generali di direzione, di coordinamento e amministrazione sono corrisposte forfettariamente in ragione non superiore al 10% del totale relativo a tutte le voci di costo.

6.7 - Spese assicurative

La copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) per i partecipanti ai corsi è ammessa nella misura massima di lire 100.000 (51,65 euro) per partecipante.

6.8 - IVA

L'I.V.A. se costituisce una voce di costo per il be-

neficiario è ammessa a finanziamento e deve essere evidenziata indicando anche la quota percentuale.

Qualora il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese esplicitamente sostenute per la realizzazione delle iniziative formative, con l'esclusione del costo relativo al personale già dipendente.

L'aiuto può coprire fino al 100% della spesa ammissibile, e non può eccedere il massimale di lire 193.627.000 (100.000 euro) per progetto e per soggetto richiedente.

7 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande d'aiuto possono essere presentate a bando o a sportello. Il 50% delle risorse è destinato agli interventi da realizzare a bando, il restante 50% a sportello. Qualora le risorse riservate alle domande presentate a bando, entro i termini prescritti, non venissero integralmente assorbite, potranno essere destinate a favore delle domande presentate a sportello. Parimenti qualora le risorse destinate alle iniziative a sportello non venissero utilizzate, queste potranno essere impiegate per finanziare le iniziative a bando.

Gli interventi a bando e a sportello devono essere avviati, pena la decadenza, rispettivamente entro 90 giorni e 60 giorni dalla comunicazione formale dell'accettazione della domanda.

8 - Termini di presentazione delle domande

Le domande di aiuto, redatte in carta semplice, devono essere contenute in busta chiusa riportante all'esterno la dicitura: «Interventi Formativi sottomisura C2 P.S.R. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e recapitati presso la sede della: Direzione regionale delle Foreste, via del Cottonificio 127, 33100 Udine.

La presentazione della domanda può avvenire direttamente o tramite mezzo postale:

- a) la domanda inoltrata direttamente deve essere accompagnata da un elenco di tutta la documentazione presentata e sottoscritto dal richiedente;
- b) la domanda inoltrata tramite mezzo postale, accompagnata da un elenco della documentazione presentata sottoscritto dal richiedente, deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, fa fede il timbro dell'Ufficio postale.

Per le iniziative a bando e da eseguire nell'anno 2002 il termine di presentazione delle domande viene fissato entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2001. Per le iniziative a bando da realizzare negli anni successivi al 2002, il termine di presentazione delle domande viene fissato entro le ore 12.00 del 30 ottobre dell'anno che precede quello durante il quale si prevede la realizzazione dell'attività formativa.

Per le iniziative a sportello, le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento ed accolte sulla base delle disponibilità finanziarie. Le domande verranno valutate mese per mese e l'Ufficio istruttore comunicherà l'ammissibilità a finanziamento entro i 30 giorni successivi.

Per l'anno 2001 verranno accettate unicamente le domande a sportello da presentarsi dopo l'approvazione del presente Bando-Regolamento.

9 - Documentazione

L'intervento formativo proposto a finanziamento si compone di un'istanza presentata dal soggetto beneficiario e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da un progetto articolato su una o più azioni e da una relazione descrittiva riepilogativa.

Il progetto deve prevedere per ogni azione la descrizione delle attività in programma, l'esplicitazione degli obiettivi dell'azione d'aggiornamento professionale, delle tematiche corsuali, del numero d'ore di corso previste, delle competenze richieste ai docenti, del numero di partecipanti all'attività corsuale corredato dalle preadesioni, della sede di svolgimento del corso, delle eventuali visite dimostrative o stages.

E' poi richiesto un preventivo analitico di spesa riferito alle voci di costo indicate al punto 6 relativo alle spese ammissibili.

Alla domanda deve poi essere allegata la documentazione dimostrativa dell'idoneità a svolgere attività di formazione ed aggiornamento nel settore forestale.

È data facoltà alla Direzione regionale delle foreste di richiedere ulteriore documentazione integrativa che dovesse rendersi necessaria.

I Funzionari regionali, titolari del procedimento sono sollevati da ogni responsabilità in ordine a mendaci o inesatte dichiarazioni contenute negli atti suddetti predisposti dai professionisti o dai beneficiari.

10 - Priorità di selezione delle domande

È data precedenza alle azioni ritenute prioritarie, alla tipologia d'utenza, al contenimento dei costi totali e unitari (rapporto costo/utente), al numero e al grado di certezza di adesione degli utenti ai corsi progettati, alla qualità e ai contenuti dei progetti, alla rapidità dei tempi d'attuazione dei progetti formativi.

In particolare sono assegnati punteggi specifici per:

A) - TIPOLOGIA D'AZIONE	PUNTI
Utilizzazioni forestali e miglioramento dell'organizzazione dell'impresa boschiva;	8
Tecnologia del legno e valorizzazione commerciale del legname	7
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute	7
Pianificazione e gestione forestale sostenibile	6
Certificazione della filiera foresta-legno	6
Ripristino ambientale di aree forestali degradate	5

B) - TIPO D'UTENZA	PUNTI
Esclusivamente operai e/o imprenditori boschivi	2

C) - RAPPORTO COSTO/UTENTE	PUNTI
Ai progetti viene assegnato un punteggio variabile fino ad un massimo di:	4

D) - NUMERO DI UTENTI	PUNTI
Al progetto che prevede il n° più alto di utenti sono assegnati punti	2

E) - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CORSO	PUNTI
Fino ad un massimo di punti: Valutazione dei corsi in funzione del rapporto costi-benefici e del n° degli utenti, della qualità e contenuto del progetto nonché dei tempi di attuazione dei progetti formativi.	5

Possono essere escluse quelle iniziative che prevedono costi elevati o presentano rapporti costo/utente eccessivi in relazione alla tipologia dell'attività formativa.

A parità di valutazione, è data precedenza alle azioni proposte da Enti pubblici e, in secondo luogo, all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

11 - Procedure

La Direzione regionale delle Foreste, acquisite le domande al proprio protocollo, provvede ad avviare l'istruttoria con le seguenti modalità:

- a) comunicazione al beneficiario dei nominativi del responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della normativa vigente;
- b) verifica della regolarità e della completezza formale e documentale della domanda, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente;
- c) valutazione dei progetti presentati in ordine alla loro ammissibilità ed all'importo richiesto.

Conclusa l'istruttoria la Direzione regionale delle foreste, per le iniziative a bando, provvede a:

- a) approvare la graduatoria delle domande, stilata in base alle priorità di cui al punto 10 del presente Regolamento;
- b) stabilire l'importo degli aiuti nella misura prevista dal presente Regolamento e ad individuare i beneficiari finanziabili, nei limiti delle risorse disponibili per l'anno di riferimento;
- c) dare comunicazione ai richiedenti circa l'esito dell'istruttoria e dell'ammissione o meno al finanziamento; ai beneficiari ammessi a finanziamento vengono altresì fornite tutte le indicazioni e gli elementi necessari alla realizzazione e rendicontazione del progetto.

12 - Liquidazioni

A conclusione del progetto, il beneficiario invia alla Direzione regionale delle Foreste la richiesta di liquidazione per le spese sostenute e comprovate da fatture regolarmente quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. A tale richiesta deve essere allegato il rendiconto sottoscritto dal beneficiario con evidenziate le spese sostenute e l'elenco dei partecipanti al corso con i fogli di presenza firmati dai partecipanti.

La Direzione regionale delle foreste verifica la corrispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, redige apposito verbale di accertamento finale nel quale viene riportato l'importo di spesa liquidabile e predispongono gli elenchi di liquidazione.

13 - Controlli

Le attività di controllo sono eseguite in conformità

con quanto disposto dall'articolo 47 del Regolamento (CE) 1750/1999.

I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli sul posto.

I controlli amministrativi sono effettuati sulla totalità delle domande al fine di verificarne la completezza, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal richiedente, di determinare l'ammissibilità della domanda e quantificare l'aiuto spettante.

I controlli sono finalizzati anche alla verifica della realizzazione del progetto, eventualmente anche sul posto durante lo svolgimento dell'azione formativa, e dell'ammissibilità alla liquidazione.

14 - False dichiarazioni

Qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale di cui al reg. CE 1257/1999. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, il beneficiario è escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale.

VISTO: L'ASSESSORE: NARDUZZI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA
7 maggio 2001, n. 184 (Estratto).

Permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato «Barcarolo» - Latisana (Udine).

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni - «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

VISTA la legge 9 dicembre 1986 n. 896 - «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene accordato il permesso di ricerca geotermica denominato «Barcarolo» in Comune di Latisana (Udine) al sig. Giorgio Barcarolo (C.F.: BRL GRG 55D15 I124W), residente a Treviso, in via Zara 7, per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 7 maggio 2001

DRESSI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 16 agosto 2001, n. 2055/DR.

Costituzione del «Gruppo di lavoro intersettoriale per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna».

IL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed in particolare gli articoli 6 e 9 contenenti disposizioni in materia di gruppi di lavoro;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ed in particolare gli articoli 28 e 32 recanti disposizioni in materia di strutture flessibili dell'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare il comma 1, lettera c), così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e in particolare l'articolo 4 che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna al fine di finanziare interventi di sviluppo socio-economico per il sostegno alle attività economiche e alla creazione di nuova occupazione nei territori dei Comuni delle Comunità montane della Regione;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna istituito con l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10», e in particolare l'articolo 7, comma 2, che consente al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna di avvalersi dell'apporto consultivo di un apposito Gruppo di lavoro intersettoriale per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico in relazione a specifiche competenze richieste per l'esame dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale 10/1997, finanziati con le risorse del Fondo medesimo;

ATTESO che il ruolo di coordinamento viene affidato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato Regolamento, al Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTE le note 4 aprile 2001, n. SASM/862/3.2, 23

maggio 2001, n. SASM/1436/3.2.7 e 8 agosto 2001, n. SASM/3234/3.2.7 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, con le quali viene evidenziata la necessità di procedere alla costituzione del Gruppo di lavoro medesimo;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere alla costituzione del Gruppo di lavoro per consentire l'espletamento delle attività connesse all'esame istruttorio dei progetti presentati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, quinto e sesto comma, della legge regionale n. 53/1981 e degli articoli 4 e 12, comma 2, lettera a), del contratto collettivo di lavoro «area dirigenziale», relativo al biennio economico 1994-1995 e 1996-1997, al dirigente investito della funzione di coordinatore del Gruppo di lavoro non può essere attribuita l'indennità di coordinamento, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 53/1981;

DECRETA

1. E' costituito il «Gruppo di lavoro intersettoriale per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna» di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

2. Il Gruppo di lavoro ha il compito di fornire consulenza al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ai fini dell'istruttoria dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

3. La composizione del Gruppo di lavoro è così determinata:

- Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - Coordinatore: dott.ssa Marina Bortotto;
- Direzione regionale dell'agricoltura: dott. Licio Laurino o, in caso di sua assenza, dott. Paolo Collavini;
- Direzione regionale dell'ambiente: dott. Fulvio Gasparo o, in caso di sua assenza, dott.ssa Daria Baldini;
- Direzione regionale del commercio e del turismo: geom. Roberto Feritoia o, in caso di sua assenza, dott.ssa Tiziana Basile;
- Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici: arch. Roberto Zambet;
- Direzione regionale delle foreste: dott. Luigi Corradini o, in caso di sua assenza, dott. Rinaldo Comino;
- Direzione regionale dell'industria: dott. Massimo Zanini;
- Direzione regionale dell'istruzione e della cultura: dott. Andrea Malcagni o, in caso di sua assenza, dott.ssa Nelly Drusin;

- Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato: dott.ssa Emanuela Umek o, in caso di sua assenza, rag. Paolo Smrekar;
- Direzione regionale della viabilità e dei trasporti: ing. Vinicio Spessot;
- Servizio delle attività ricreative e sportive: dott. Rodolfo Ziberna o, in caso di sua assenza, geom. Stelio Lovrich;
- Ufficio di piano: arch. Ferdinando Bertani o, in caso di sua assenza, dott.ssa Micaela Fior.

La verbalizzazione sarà assicurata da un dipendente del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna di qualifica non inferiore a segretario.

4. La durata dei lavori del Gruppo è fissata in 6 mesi a far tempo dalla data della sua costituzione. Alla conclusione dei lavori dovrà essere presentata alla Giunta regionale nonché alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale una relazione sull'attività del Gruppo medesimo.

5. Al Coordinatore, dott.ssa Bortotto Marina, Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - per le motivazioni di cui in premessa - non compete l'indennità di coordinamento.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 agosto 2001

SASSONIA

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 10 agosto 2001, n. AMB/518/VIA/115.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di riattivazione dell'attività estrattiva, recupero ambientale e fruizione dell'area della cava di marmo denominata «ex Puric» sita in località Rupingrande, in Comune di Monrupino (Trieste). Proponente: K Marmi S.r.l. - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell' 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000 con la quale, in attesa del recepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., sono stati dettati indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia;

VISTA l'istanza depositata in data 12 luglio 2001 con la quale la Società K Marmi con sede in Savogna d'Isonzo località Malnise Zona P.I.P. 34070 Gorizia, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di riattivazione dell'attività estrattiva, recupero ambientale e fruizione dell'area della cava di marmo denominata «ex Puric» sita in località Rupingrande, in Comune di Monrupino (Trieste);

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 al n. 7, lettera l), nonché nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato e che, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, l'inizio della procedura è vincolato alla presentazione di copia dell'annuncio di pubblicazione su un quotidiano locale;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» di data 19 luglio 2001, come da comunicazione pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente in data 25 luglio 2001;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Monrupino;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Monrupino e la Provincia di Trieste in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione regionale della pianificazione territoriale per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio, l'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Trieste, per quanto attiene alla materia del vincolo idrogeologico;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale

43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto (presentato dalla Società K Marmi) di riattivazione dell'attività estrattiva, recupero ambientale e fruizione dell'area della cava di marmo denominata «ex Puric» sita in località Rupin-grande, in Comune di Monrupino (Trieste), gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Monrupino;
- la Provincia di Trieste;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale;
- l'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Trieste.

2) A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Monrupino sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 agosto 2001

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 luglio 2001, n. 2475. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Campofornido (Udine). Autorizzazione alla alienazione di un'area di dichiarato uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare l'alienazione da parte del Comune di Campofornido (Udine), di un'area di mq 180. di dichiarato uso civico, distinta al Catasto al mappale 388 del foglio 2 del Comune Censuario di Campofornido (Udine), fissando il prezzo unitario di lire 40.000 al mq. pari a un valore complessivo di lire 7.200.000 pari a euro 3718,48.

2. Di prescrivere che la presente autorizzazione decada qualora, entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Campofornido (Udine), la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista.

3. Di prescrivere che il Comune di Campofornido (Udine) dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti di cui al punto 2. al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione regionale per le autonomie locali.

4. Di prescrivere che la somma che il Comune di Campofornido (Udine) ricaverà dalla alienazione di cui alla presente deliberazione sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività di Bressa.

5. Di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, nonché l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme.

6. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2642.

Formazione esterna per apprendisti: assegnazione del comparto «Ufficio tecnico».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociali desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare l'articolo 8, commi da 92 a 94 che modificano la legge regionale n. 18/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 6 aprile 2001, registrata dalla Corte dei conti il 16 maggio 2001, con la quale la Giunta regionale, tra l'altro, delega al Direttore regionale della Formazione professionale le scelte di gestione delle risorse finanziarie nel settore di competenza;

VISTO l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di apprendistato;

VISTO in particolare il comma 2 del succitato articolo 16 della legge 196/1997 così come modificato dalla legge 263/1999 per il quale le agevolazioni contributive di cui al contratto di apprendistato non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente da parte dell'amministrazione pubblica competente;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845 la quale stabilisce che le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge n. 25/1955 rientrano nella competenza delle Regioni;

VISTO l'articolo 51 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76;

VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 1043 del 14 aprile 2000 che ha approvato il «Repertorio di comparti e profili tipo per la formazione degli apprendisti» e la deliberazione n. 1498 del 25 maggio 2000 con la quale sono state approvate «Direttive per la realizzazione di attività formative rivolte agli apprendisti»;

VISTO il Decreto n. 1070 del 31 agosto 2000 con il quale il Direttore regionale della formazione professionale ha provveduto all'accreditamento, in venticinque dei ventisei comparti messi a bando, di tre Associazioni Temporanee aventi per capofila gli enti formativi I.A.L. Friuli-Venezia Giulia, ENAIP ed IRES, per lo svolgimento delle attività di formazione esterna all'azienda a favore degli apprendisti;

CONSIDERATO che nel comparto «Ufficio tecnico» la valutazione, come riportato nel summenzionato decreto n. 1070, ha comportato l'attribuzione finale del medesimo punteggio alle due proposte di candidatura presentate dalle Associazioni Temporanee aventi per capofila gli enti di formazione ENAIP ed IRES che pertanto non si è provveduto all'accreditamento di quel comparto;

VISTA la nota n. 1005/app/01 dell' 11 luglio 2001 dell'Associazione Temporanea «Apprendisti @ formazione 2» avente per capofila l'IRES;

VISTA la nota n. 1945/REG/RC del 13 luglio 2001 dell'Associazione Temporanea «Apprendistato.fvg.it» avente per capofila l'ENAIP;

CONSIDERATO che le citate Associazioni Temporanee chiedono che il comparto «Ufficio tecnico» venga attribuito tenendo conto delle due principali figure tipo («Disegnatore/Progettista» e «Tecnico Informatico») emerse dall'analisi effettuata all'interno del comparto stesso dall'Associazione Temporanea «Apprendisti @ formazione 2»;

CONSIDERATO che le stesse Associazioni Tem-

poranee si dichiarano disponibili a ripartirsi l'organizzazione della formazione degli apprendisti del comparto «Ufficio tecnico» in relazione alle due figure tipo individuate secondo il seguente schema:

- Disegnatore Progettista: Associazione Temporanea «Apprendistato.fvg.it» avente per capofila l'ENAIP

- Tecnico Informatico: Associazione Temporanea «Apprendistati formazione 2» ente per capofila l'IRES;

RITENUTO che tale proposta appare compatibile con le linee guida dell'«Avviso per la presentazione di candidature per la gestione di progetti a favore apprendisti» approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1963 del 4 luglio 2000 (pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione in data 12 luglio 2000) e che la soluzione individuata appare funzionale anche dal punto di vista organizzativo;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Per le motivazioni e le finalità indicate in premessa nel comparto «Ufficio tecnico» vengono accreditate le seguenti associazioni temporanee:

«Apprendistato.fvg.it» avente per capofila l'ENAIP relativamente alla figura tipo «Disegnatore/Progettista»

«Apprendista @ formazione 2» avente per capofila l'IRES, relativamente alla figura tipo «Tecnico Informatico».

Art. 3

I soggetti avranno la responsabilità della programmazione organizzazione e gestione delle attività formative su tutto il territorio regionale per gli apprendisti assunti nel comparto «Ufficio tecnico» fino al 31 dicembre 2003, relativamente alle figure tipo di loro pertinenza.

Art. 4

La presente deliberazione sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2647.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della «Cooperativa Edilizia Nuova Cordovado

Soc. coop. a r.l.», con sede in Cordovado, con nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3726 dell'1 dicembre 2000 con la quale la «Cooperativa Edilizia Nuova Cordovado Soc. coop. a r.l.» con sede in Cordovado, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 Codice civile e la dott.ssa Gabriella Da Ros ne veniva nominata commissario governativo;

VISTA la relazione del predetto commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi alle annate 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal commissario governativo, di sciogliere la società cooperativa per atto d'autorità, ex articolo 2544 Codice civile, nominando un commissario liquidatore;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 3 luglio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Lega delle Cooperative Friuli-Venezia Giulia, cui la cooperativa risulta aderente;

VISTI gli articoli 2544 Codice civile e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa Edilizia Nuova Cordovado Soc. coop. a r.l.» con sede in Cordovado, costituita il 18 marzo 1980, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine, è sciolta per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2544 Codice civile ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Paolo Ciganotto, con studio in Pordenone, via Colonna n. 12, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2648.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Dimensione Servizio Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 15 marzo 2001 alla Cooperativa «Dimensione Servizio Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 luglio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, via Benedetto Croce n. 6, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

• La Cooperativa «Dimensione Servizio Soc. coop.

a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, costituita il 25 maggio 1987, per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, via Benedetto Croce n. 6, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2649.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa interregionale produttori agricoli Soc. coop. a r.l.», con sede in Fontanafredda.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il 25 maggio 2001 alla «Cooperativa interregionale produttori agricoli Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Fontanafredda, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 3 luglio 2001 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Cesa-

re Salvador, con studio in Pordenone, via Dante n. 58, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa interregionale produttori agricoli Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Fontanafredda, costituita il 17 marzo 1955, per rogito notaio dott. Luigi Bevilacqua di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Cesare Salvador, con studio in Pordenone, via Dante n. 58, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2001, n. 2659. (Estratto).

Comune di Camino al Tagliamento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 26 del 5 giugno 2001, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1167 del 13 aprile 2001 in merito alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Camino al Tagliamento, superate

dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 26 del 5 giugno 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 26 del 5 giugno 2001, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Camino al Tagliamento;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 1 società cooperativa al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 4 luglio 2001, è stata iscritta al Registro regionale delle cooperative, sezione edilizia, la Società cooperativa «Gravo 97 - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Grado.

Iscrizione di 18 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 5 luglio 2001, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Country Service Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Mortegliano;
2. «Edilsergio Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Tarcento;
3. «Iris Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Duino-Aurisina;
4. «Omnia Center - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
5. «Poliservice - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
6. «Sarhi Piccola Società Cooperativa», con sede in Gorizia;
7. «Serena Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in San Giorgio di Nogaro;
8. «Sicurezza Privata - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

9. «Skin Piccola società Cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia;
10. «Synergie Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in San Giorgio di Nogaro;
11. «TPS Assistenza Cooperativa Sociale Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
12. «Trenta Servizi Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Monrupino.

Sezione agricoltura:

1. «Alpe Adria Agri Farm Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Tolmezzo.

Sezione miste:

1. «Euriso - Soc. Coop. Consortile a r.l.», con sede in Udine;
2. «Tour & Sport Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tarvisio.

Sezione pesca

1. «Cooperativa Pescatori Nordest Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Grado Pesca - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Grado;
3. «Megaride Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste.

Cancellazione di 13 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 5 luglio 2001, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Cooperativa La Gola - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
2. «Cooperativa di Produzione e Lavoro di Erto - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Erto e Casso;
3. «P.L. Tecnologia del Pulito - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
4. «La Cise - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Resia;
5. «G.S.A. - Gestione Servizi Ausiliari - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
6. «Bassa Friulana Coop. Sociale a r.l.», con sede in Palmanova;
7. «Satellite - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
8. «Velox Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cassacco.

Sezione consumo:

1. «Cooperativa Agricola di Consumo di Goricizza - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Codroipo;
2. «Cooperativa di Consumo di Tapogliano - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tapogliano;
3. «Cooperativa di Consumo di Masarolis - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Torreano.

Sezione edilizia:

1. «Cooperativa Edilizia San Vito Sud - Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Vito al Tagliamento.

Sezione miste:

1. «C.U.S.L. Trieste - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste.

Iscrizione di 3 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 9 luglio 2001, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione cooperazione sociale:

1. «La Casetta Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Cooperativa Sociale Servizi Educativi Isontini - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
3. «TPS Assistenza Cooperativa Sociale Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste.

Cancellazione di 3 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 9 luglio 2001, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione agricoltura:

1. «Latteria Cooperativa di Visinale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pasiano di Pordenone.

Sezione edilizia:

1. «Cooperativa Muggesana La Rivarotta - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Muggia;
2. «Cooperativa Zadruga Ivan Kcankar - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

Iscrizione di 2 società cooperative all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 16 luglio 2001, sono state iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali le sottoelencate società cooperative:

Sezione A (cooperative che svolgono la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):

1. «La Casetta Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Cooperativa Sociale Servizi Educativi Isontini - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Artegn. Avviso di adozione della variante n. 1bis al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5 del 15 maggio 2001 il Comune di Artegn ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1bis al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1bis al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Artegn. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 19 luglio 2001 il Comune di Artegn ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi

elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Carlino. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 38 del 2 agosto 2001 il Comune di Carlino ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 17 del 26 aprile 2001 il Comune di Chiopris Viscone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 22 del 13 luglio 2001 il

Comune di Colloredo di Monte Albano ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 8bis al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 39 del 27 luglio 2001 il Comune di Fiume Veneto ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 8bis al Piano regolatore generale comunale modificata a seguito del parere n. 111/1-T/01 espresso dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta dell'11 giugno 2001 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Forni di Sopra. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazioni consiliari n. 42 e n. 43 del 18 agosto 2001 il Comune di Forni di Sopra ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale modificata in seguito all'accoglimento dell'opposizione presentata.

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 69 del 24 aprile 2001 il Comune di Latisana ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la va-

riante n. 40 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Manzano. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 del 28 giugno 2001 il Comune di Manzano ha adottato la variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Vito al Torre. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 13 luglio 2001 il Comune di San Vito al Torre ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, modificata in seguito all'accoglimento dell'osservazione presentata e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Torviscosa. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 6 luglio 2001 il Comune di Torviscosa ha adottato, ai sensi dell'articolo

32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione della variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B.

Con deliberazione consiliare n. 27 del 31 luglio 2001, il Comune di Villa Santina ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zuglio. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 13 maggio 2001 il Comune di Zuglio ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli

(Udine)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Aquileia, p.c. n. 1029/3 e 1029/4.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle p.c. 1029/3 e 1029/4 del C.C. di Aquileia.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I Maggio n. 9 dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 20 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare
di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Aquileia, p.c. n. 1029/6.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1029/6 del C.C. di Aquileia.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I Maggio n. 9 dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 20 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare
di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Joannis, p.c. n. 677/5.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle p.c. 677/5 del C.C. di Joannis.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I Maggio n. 9 dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 20 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare
di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Perteole, p.c. n. 929/10.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 929/10 del C.C. di Perteole.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione,

per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I Maggio n. 9 dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 20 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare
di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Terzo di Aquileia, p.c. n. 1308/2.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1308/2 del C.C. di Terzo di Aquileia.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I Maggio n. 9 dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 20 agosto 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare
di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI OSOPPO
(Udine)

Avviso di asta pubblica relativa alla fornitura di un motocarro per il servizio manutenzioni strade.

VISTO il D.P.R. 573/1994;

SI RENDE NOTO

Che mercoledì 3 ottobre 2001 alle ore 16.00 è indetta un'asta pubblica, per la fornitura di un motocarro per il servizio di manutenzione delle strade e ritiro di un APE CAR usato in conformità alla scheda tecnica di base predisposta da questo ufficio.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 2 ottobre 2001 e dovrà essere formulata nei seguenti termini:

A) Miglior prezzo al ribasso offerto per la fornitura del mezzo avente le caratteristiche minime indicate nella scheda tecnica, comprendente il ritiro di un APE-CAR usato.

Il prezzo complessivo a base d'asta è fissato in lire 15.800.000, I.V.A. compresa.

Chiunque fosse interessato a partecipare all'asta potrà chiedere copia del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto rivolgendosi all'Ufficio Tecnico Comunale (II° piano - telefono 0432899333 - fax 0432975718).

Osoppo, 27 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Paolo Venchiarutti

Avviso d'asta pubblica per l'appalto dei lavori di completamento e manutenzione di alcune strade comunali.

SI RENDE NOTO

che il giorno 3 ottobre 2001 alle ore 14.00 presso questa Sede Municipale, dinanzi alla Commissione prevista

dal vigente Regolamento comunale dei contratti, presieduta dal Segretario comunale, avrà luogo un pubblico incanto ai sensi dell'articolo 73, lettera c) ed articolo 76 del Regio decreto 827/24 per l'appalto dei lavori di completamento e manutenzione di alcune strade comunali.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a lire 327.320.451 (euro 169.046,91) al netto dell'I.V.A. di cui lire 6.500.000 (euro 3.356,97) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Categoria prevalente OG/3 - strade, autostrade, ponti, viadotti e relative opere complementari.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte corredate dalla documentazione indicata nel bando di gara, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Comune di Osoppo entro le ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2001.

Chiunque fosse interessato a partecipare all'asta potrà chiedere copia del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto rivolgendosi all'Ufficio tecnico comunale (II piano - telefono 0432899333 - fax 0432975718)

Osoppo, lì 27 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Paolo Venchiarutti

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per l'alienazione del fabbricato comunale sito in piazza Cairoli nella frazione di Turrída.

L'Amministrazione comunale di Sedegliano intende procedere, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 22 giugno 2000 e della determina n. 317/n. 122/2001 U.T. del 18 agosto 2001, alla vendita del fabbricato distinto catastalmente al foglio 13 porzione dei mappali 858 e 859, per mezzo di un esperimento di pubblico incanto che si terrà il giorno 6 ottobre 2001 alle ore 11.00 presso la sede comunale, con il criterio stabilito dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 73, lettera c), tenuto conto di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Il prezzo a base d'asta è di lire 60.000.000 (sessantamiloni) e l'aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà offerto l'aumento più elevato rispetto al suddetto prezzo.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2001.

Copia del bando di gara contenente le modalità di partecipazione potrà essere ritirata presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Sedegliano, 22 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Aldo Di Stefano

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'esecuzione del servizio di pulizia locali ed uffici comunali.

A. Comune di Tavagnacco - Ufficio tecnico lavori pubblici - piazza Indipendenza n. 1 - 33010 Feletto Umberto - telefono 0432.577311 - telefax 0432.577367.

B. Criterio di aggiudicazione: a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore, espressa con le modalità di cui all'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto. Sarà considerata inammissibile l'offerta nella quale il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. (24 ottobre 1997) per imprese di pulizia e dalle leggi previdenziali e assistenziali, risultanti da atti ufficiali.

C. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione del servizio di pulizia nei locali ed uffici di proprietà comunale, così come descritti all'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto facente parte integrante della presente gara.

D. Durata dell'appalto: la durata dell'appalto è di anni uno a partire dall'1 ottobre 2001 e fino al 30 settembre 2002. L'Amministrazione si riserva comunque il diritto, a sua totale discrezione, di eventualmente prorogare il contratto fino ad un massimo di altri due anni.

E. L'importo del servizio a base d'asta ammonta a nette lire 90.000.000 di cui lire 4.000.000 per oneri relativi alla sicurezza (decreto legislativo n. 626/94) non soggetti a ribasso. Per gli interventi da compensare a costo orario, o per interventi straordinari, si indica quale base d'asta, il costo orario di lire 29.500 + I.V.A.

F. Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Tavagnacco e nel Bollettino Ufficiale della Regione. I plichi dovranno pervenire a cura e rischio delle ditte concorrenti all'Ufficio protocollo del Comune di Tavagnacco entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I plichi dovranno essere indirizzati all'Amministrazione di cui

al precedente punto A, con la seguente indicazione sull'estremo della busta: «Offerta - Pubblico incanto - per l'esecuzione del servizio di pulizia locali ed uffici comunali».

L'offerta, redatta in carta legale, dovrà essere formulata compilando l'apposita scheda, indicando i prezzi offerti in cifre ed in lettere, sottoscritta con firma per esteso dal legale rappresentante, chiusa in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, non dovrà contenere altri documenti, pena l'esclusione dalla gara e dovrà portare all'esterno la seguente dicitura: «Offerta per l'esecuzione del servizio di pulizia locali ed uffici comunali».

G. Non sono ammesse offerte in aumento.

H. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

I. L'apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo il giorno successivo a quello fissato dal precedente punto F alle ore 9.00 presso la sala riunioni della sede Municipale del Comune di Tavagnacco - piazza Indipendenza, n. 1 ed il legale rappresentante della ditta che ha presentato offerta, potrà assistervi.

J. Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.

K. La Ditta dovrà produrre, pena l'esclusione dalla gara, oltre al progetto tecnico composto da un massimo di 20 pagine, la sottoelencata dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, del D.P.R. 403/1998 e articolo 3, comma 1 della legge 15 maggio 1997 n. 127, della legge n. 191 del 16 giugno 1998:

- di aver preso visione delle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto e che, recatosi sul posto ha anche rilevato tutte le condizioni e circostanze per cui deve svolgersi il servizio e quelle che vi possono comunque influire;
- di aver preso cognizione delle clausole del bando di gara del servizio in oggetto e di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali, che possono influire sull'esecuzione degli interventi, di aver ritenuto l'appalto remunerativo e tale da giustificare l'offerta presentata e di possedere la capacità necessaria per una sollecita esecuzione del servizio nei termini e secondo le prescrizioni del Capitolato;
- di accettare l'appalto alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e del bando di gara;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, che richiama l'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358;
- di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti;

- posizione e numero di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A., denominazione esatta, ragione sociale, forma giuridica della ditta, attività dichiarata e legati rappresentanti.

L. Dichiarazione in carta semplice dalla quale emerga quanto segue:

«L'impegno all'uso di macchine conformi alle condizioni previste della "Direttiva Macchine" (D.P.R. 459/1996 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE - 91/44/CEE e 93/68/CEE) e la descrizione delle stesse comprendente la marca ed il numero di telaio.».

M. Cauzione provvisoria: l'offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo a base d'asta e potrà essere versata con assegno circolare intestato al Comune di Tavagnacco oppure con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli enti legalmente autorizzati. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 15 giorni dall'aggiudicazione. La Ditta aggiudicataria, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

N. Le Ditte che intendono partecipare alla gara, sono tenute a prendere visione dei luoghi, e a tale scopo l'Ufficio tecnico LL.PP. è a disposizione per il sopralluogo alle ore 9.00 di mercoledì 12 settembre c.a. Di tale sopralluogo verrà rilasciata attestazione che dovrà essere allegata all'offerta.

O. Responsabile del procedimento: dott. arch. Francesco Marciano - funzionario direttivo dell'Ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Tavagnacco. Le Ditte possono rivolgersi all'Ufficio tecnico lavori pubblici nelle ore d'ufficio per il ritiro di una copia del bando di gara e degli atti, nonché per qualsiasi informazione.

Feletto Umberto, 24 agosto 2001

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO LAVORI PUBBLICI:
dott. arch. Francesco Marciano

COMUNE DI TORVISCOSA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'appalto relativo alla fornitura di circa litri 90.000 di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali.

In esecuzione della determina dell' Area ammini-

strativa n. 334 del 20 agosto 2001 è stata indetta asta pubblica per la fornitura in oggetto indicata, fissata per il giorno 26 settembre 2001, alle ore 10.00 presso la sede comunale.

La gara sarà esperita ai sensi del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 73, lettera a).

Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio protocollo a mani o tramite il servizio postale entro le ore 12.00 del 25 settembre 2001, secondo quanto indicato nel bando di gara, a disposizione presso l'Ufficio segreteria del Comune.

I documenti da allegare sono:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi;
- copia autentica della licenza d'esercizio dell'impianto di deposito.

In alternativa la ditta potrà produrre un'autocertificazione redatta secondo il modello allegato al Bando.

La durata dell'appalto è fissata nel periodo ottobre 2001 - aprile 2002, salvo la possibilità di proroga concordata dalle parti.

L'aggiudicazione verrà effettuata alla ditta che avrà offerto il migliore sconto espresso in lire al litro, I.V.A. esclusa, al momento di ogni singola consegna.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Schirra; responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Baldassi Daniela (tel. 0431/927916 da lunedì a venerdì ore 10.00 - 12.30) alla quale le ditte interessate potranno richiedere le informazioni necessarie.

Torviscosa, 20 agosto 2001

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:
dott.ssa Giovanna Schirra

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario delle scuole medie inferiori.

a) Ente appaltante

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) Procedura di gara

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi:
- degli articoli 73, lettera c) e 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;

- dell'articolo 21, primo comma, lettera a) della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

c) Luogo di esecuzione: Comune di Trieste.

d) Descrizione, importo dei lavori e termine di esecuzione

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario delle scuole medie inferiori.

Importo a base d'asta: lire 1.500.000.000, euro 774.685,35 + Oneri per la sicurezza: lire 60.000.000 euro 30.987,41 non soggetti a ribasso + I.V.A.

Categoria prevalente: OG1 per lire 2.000.000.000.

Termine di esecuzione: 360 giorni.

e) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese singole o riunite in associazione temporanea ed i Consorzi ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

f) Termine, indirizzo di ricezione delle offerte

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, la propria offerta, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, che dovrà essere chiusa in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme ai documenti sottoindicati, in altra busta, anch'essa chiusa con efficiente sigillo, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la scritta:

«Asta pubblica del giorno 5 ottobre 2001 lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario delle scuole medie inferiori»

I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 4 ottobre 2001.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell'offerta di cui all'articolo 77 del Regio decreto 827/1924.

g) Modalità di formulazione delle offerte

Ogni offerta, debitamente bollata, dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale unico che la ditta è disposta a praticare sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Sullo stesso foglio dell'offerta dovranno essere scritte:

- l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati, negli elaborati di progetto compreso lo schema di contratto e che s'impegna ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dalla Direzione dei Lavori;
- la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata nei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/1994;
- la dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- la dichiarazione che la ditta ha effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- la dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- la dichiarazione di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- la dichiarazione che l'offerta tiene conto dei piani di sicurezza che dovranno essere predisposti dalla ditta;
- l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, dell'indirizzo della ditta e del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di Partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria);

- l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare;
- l'eventuale indicazione dei lavori da subappaltare.

Documenti da produrre con l'offerta

1) Per tutti i concorrenti

A - Ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari a lire 31.200.000 euro 16.113,46, rilasciata dalla Tesoreria Comunale - via S. Pellico n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982.

In tale ultimo caso la fidejussione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti clausole:

- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B - Dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
 - i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;
 - i nominativi dei Direttori tecnici;
 - il numero di fax del concorrente;
- ed attestante:
- la capacità del dichiarante di impegnare la Ditta o la Società;
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;
 - di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- la composizione societaria e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- il possesso della qualificazione nella categoria OG1 per lire 2.000.000.000;

in alternativa al requisito di quest'ultimo punto, se non ancora posseduto, i concorrenti dovranno effettuare le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

- il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando di gara, non inferiore a 1,75 volte l'importo di lire 1.500.000.000;
- l'esecuzione nel quinquennio antecedente alla data del presente bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria OG1 di importo non inferiore al 40% di lire 1.500.000.000;
- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando di gara, di cui almeno il 40% per personale operaio oppure il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale laureato o diplomato;
- il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore al 2% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando di gara.

C - Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75, comma I, lettere b) e c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 sottoscritta dai Direttori tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai soci (se società in nome collettivo o in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se altre Società o consorzio) o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

2) Per le associazioni temporanee d'impresa

La Capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente l'Associazione, compresa la Capogruppo stessa,

le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) lettere B e C.

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti all'Associazione.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994 n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13 - comma 5 - della medesima legge.

Per i requisiti in caso di Imprese riunite si fa rinvio all'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

h) Data di apertura delle offerte

L'asta si terrà presso il Comune di Trieste - via Procureria n. 2 - IV piano - alle ore 10.00 del giorno 5 ottobre 2001.

Si procederà all'apertura delle buste ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità della gara. Successivamente, nella stessa seduta, si effettuerà il sorteggio del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte ammesse, alle quali nella medesima giornata verrà richiesta la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati, come stabilito dall'articolo 10, comma quater della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica dei predetti requisiti, con l'eventuale esclusione dalla gara in caso di mancata comprova, l'apertura delle offerte economiche e l'aggiudicazione dell'appalto avverranno, in seduta pubblica, nel medesimo luogo, alle ore 10.00 del giorno 17 ottobre 2001.

All'aggiudicatario ed al concorrente che seguirà nella graduatoria, se non sorteggiati, verrà richiesta la comprova dei requisiti dichiarati.

Non saranno richiesti tutti o parte dei documenti, a comprova dei requisiti tecnico-finanziari, se già in possesso dell'Amministrazione appaltante.

i) Garanzie

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore a lire 968.135.000 euro 500.000.

j) Finanziamento

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

k) Termine di validità dell'offerta

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

l) Criterio di aggiudicazione

Massimo ribasso sull'elenco prezzi.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale risultante dalla media aritmetica dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque.

L'aggiudicazione verrà pertanto effettuata a favore del concorrente la cui offerta espressa in percentuale risulterà più vicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base d'asta.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

Non sono ammesse offerte in aumento.

m) Altre informazioni

a) Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

b) Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, e pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

c) Con la presentazione dell'offerta le ditte assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, come precisato nel Capitolato speciale d'appalto.

d) Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e

tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

e) Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

f) L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti notorietà non certificabili da Pubbliche amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

g) Il verbale di gara avrà valore di contratto.

h) Si applicano al presente appalto le norme del Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 nonché le disposizioni del Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

i) Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e alle norme del Codice civile in materia di contratti.

j) Per ulteriori informazioni amministrative rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio manutenzione e gestione del patrimonio - Palazzo Costanzi n. 2 - III piano - stanza n. 322 - tel. 040/6754242.

k) Gli elaborati di gara, compreso lo schema di contratto, potranno essere visionati, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, presso l'ufficio tecnico sopraindicato.

l) Gli elaborati progettuali relativi all'appalto costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

m) Il Responsabile del procedimento è l'arch. Antonia Merizzi - Direttore del Servizio manutenzione e gestione del patrimonio del Comune - Passo Costanzi n. 2 - III piano - stanza n. 317 - tel. n. 040/6754651.

Trieste, 24 agosto 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

COMUNE DI ZOPPOLA
(Pordenone)

Avviso d'asta per la vendita del terreno di proprietà «Legato Romanò» denominato «Moltadis» posto in frazione di Orcenico Inferiore.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 18 giugno 2001 e della propria determinazione n. 684 del 20 agosto 2001, si rende noto che il giorno 25 settembre 2001 alle ore 9.00 presso la sede comunale - Sala consiliare - sarà tenuta una asta pubblica, col sistema delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base d'asta, per la vendita del sottoscritto immobile sito nel Comune di Zoppola:

- terreno ricadente in zona omogenea agricola di tipo B2.

Dati catastali: Comune censuario di Zoppola; ditta «Legato Romanò» Comune di Zoppola

Partita	Foglio	Mappale	Classamento.	
7827	32	185	Sem. arb.	
	Classe	Superficie	R.D.	R.A.
	2	0.09.30	18.600	12.555

Il prezzo a base d'asta è fissato in lire 29.600.000 (euro 15.287,12) oltre alle eventuali imposte a norma di legge.

Per informazioni e per tutti i documenti relativi all'asta ci si può rivolgere tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 all'Ufficio tecnico comunale (tel. 0434 577529-577506).

Zoppola, 22 agosto 2001

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-MANUTENTIVA:
arch. Paolo Martina

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO
PSICOPEDAGOGICA - CAMPP
CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine)

Bando di gara mediante procedura ristretta per l'affidamento triennale a decorrere dal 1° gennaio 2002, del servizio di pulizia delle proprie sedi.

Il C.A.M.P.P. intende espletare gara a mezzo procedura ristretta per l'affidamento triennale, a decorrere dall'1 gennaio 2002, del servizio di pulizia delle proprie sedi articolato nei seguenti lotti:

- Lotto n. 1: CSRE di Cervignano, via Sarcinelli - importo annuo previsto lire 35.420.000 (euro 18.292,90).
- Lotto n. 2: CSRE di Porpetto, via Lanceri D'Aosta frazione Corgnolo - importo annuo previsto lire 16.016.000 (euro 8.271,57).
- Lotto n. 3: CSRE di Latisana, via Istria - importo annuo previsto lire 30.800.000 (euro 15.906,87).
- Lotto n. 4: Progetto individualizzato Cervignano, via Malignani - importo annuo previsto lire 3.542.000 (euro 1.829,29).
- Lotto n. 5: Uff. Amm. vi Cervignano, via Malignani e via Buonarroti - importo annuo previsto lire 6.854.400 (euro 3.540,00).
- Lotto n. 6: Serv. Inserimento Lavorativo Tolmezzo, via Chiavris - importo annuo previsto lire 1.612.800 (euro 832,94).
- Lotto n. 7: Serv. Inserimento Lavorativo Codroipo, via Friuli - importo annuo previsto lire 907.200 (euro 468,53).
- Lotto n. 8: Serv. Inserimento Lavorativo e Formazione Professionale Udine, via Piemonte 84 - importo annuo previsto lire 12.096.000 (euro 6.247,06).

Sono ammesse a partecipare le imprese, anche cooperative, singole o associate ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995.

I requisiti minimi di carattere tecnico-economico per la partecipazione sono:

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. - registro delle imprese - per la categoria relativa al servizio oggetto dell'appalto;

b) il possesso, adeguatamente documentato, di esperienza triennale maturata nel settore e l'aver eseguito, nel triennio precedente a quello del presente bando, analoghi servizi per un ammontare almeno pari a quello di ciascun lotto per cui l'impresa intende concorrere.

L'aggiudicazione verrà pronunciata a favore dell'impresa che avrà offerto l'importo più basso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995. Non sono ammesse offerte in aumento.

Le ditte interessate alla gara in oggetto dovranno presentare domanda di partecipazione, nei modi previsti dall'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, precisando i lotti di proprio interesse e allegando, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente i dati del certificato stesso nonché un curriculum dell'attività svolta comprendente l'elenco dei servizi effettuati nel triennio precedente con i relativi importi, al CAMPP - Ufficio Protocollo - via Diaz, n. 60 - 33100 Udine, con l'indicazione sulla busta: «Domanda di partecipazione alla gara per servizio di pulizia», entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 settembre 2001.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli Uffici CAMPP: tel. n. 0432/26801 - fax 0432/511935.

Udine, li 22 agosto 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Giampaolo Proscia

AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA - A.T.E.R.
GORIZIA

Bilancio consuntivo dell'esercizio 2000.

(approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 25 giugno 2001).

Descrizione Componenti STATO PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 1999
ATTIVO		
I) Immobilizzazioni immateriali	58.611.915	61.527.774
II) Immobilizzazioni materiali	118.633.998.921	109.859.765.455
III) Immobilizzazioni finanziarie	10.135.000	1.875.000
B) IMMOBILIZZAZIONI	118.702.745.836	109.923.168.229
II) Crediti	23.984.411.928	21.468.080.731
IV) Disponibilità liquide	31.121.042.670	26.154.827.057
C) ATTIVO CIRCOLANTE	55.105.454.598	47.622.907.788
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	133.513.647	152.222.209
TOTALE ATTIVO	173.941.714.081	157.698.298.226
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	112.635.066.704	102.910.573.964
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.739.825.537	14.720.928.416
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	2.534.976.326	0
debiti v/ banche	9.134.377.319	9.934.347.842
Debiti verso altri finanziatori	17.419.367.017	14.847.709.259
Debiti v/ assegn.e inquilini per acconti	6.544.372.186	6.953.788.621
Debiti v/ fornitori	602.878.878	627.647.844
Debiti tributari	670.829.914	112.817.000
Altri debiti	7.660.020.200	7.590.485.280
D) DEBITI	42.031.845.514	40.066.795.846
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	173.941.714.081	157.698.298.226
CONTI D'ORDINE	94.966.956.015	94.966.956.015

Componente CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 1999
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.682.904.868	14.293.988.983
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	14.720.006.013	14.368.444.087
REDDITO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA	-37.101.145	-74.455.104
proventi finanziari	1.104.168.826	531.232.032
interessi ed altri oneri finanziari:	363.261.725	266.967.116
C) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	1.467.430.551	798.199.148
TOTALE GESTIONE ORDINARIA	1.430.329.406	723.744.044
proventi straordinari	725.875.496	588.099.802
oneri straordinari	391.045.357	233.022.875
E) TOTALE GESTIONE STRAORDINARI	334.830.139	355.076.927
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.765.159.545	1.078.820.971
imposte sul reddito dell'esercizio	1.712.006.000	1.074.034.395
RISULTATO POST IMPOSTE (Utile d'esercizio)	53.153.545	4.786.576

Gorizia, 16 agosto 2001

Il Direttore:
avv. Mauro Favari

COMUNE DI BASILIANO
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona industriale/artigianale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, 2° comma, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche, si rende noto che, con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 26 giugno 2001, esecutiva dal 10 luglio 2001, è stata adottata la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica della «Zona» industriale/artigianale.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 7 settembre 2001 al 12 ottobre 2001.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Basiliano, lì 22 agosto 2001

L'ASSESSORE DELEGATO:
arch. Gianluca Rosso

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
(Udine)

Statuto comunale.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Corno di Rosazzo, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto. Nel contempo è parte integrante della Comunità Europea, della Comunità mondiale e concorre alla promozione della cultura e della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 2

Sede e Territorio

1. Il Comune ha sede legale nel Capoluogo di Corno di Rosazzo.

2. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale.

3. In casi del tutto eccezionali e per particolari e motivate esigenze il Consiglio può anche riunirsi in luoghi diversi comunque nel territorio del Comune ed in sedi idonee.

4. La delimitazione del territorio comunale può essere modificata con legge della Regione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli approvati con decreto del Presidente della Repubblica n. 231 dell'1 novembre 1960.

2. Lo stemma raffigura, in campo azzurro, una cornucopia d'argento posta in banda e rivolta in basso, dalla quale fuoriescono rose rosse, fogliate di verde.

3. Il gonfalone comunale è costituito da un drappo partito di bianco e azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento, riportante al centro lo stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento Comune di Corno di Rosazzo. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e il gambo reca inciso il nome.

4. Il gonfalone può essere esposto nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze, nonché in tutte le occasioni consentite dalle norme vigenti.

5. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone da parte di enti ed associazioni operanti sul territorio comunale è disciplinata dal Regolamento.

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa mediante gli strumenti propri dell'ordinamento democratico.

2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle

leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia ed altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi pubblici e sociali ed in specie:

- a) valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune e promuovendo nei vari settori adeguate forme di cooperazione e di associazionismo economico;
- b) promuove ed appoggia iniziative pubbliche e private a sostegno della collocazione del Comune nel «Distretto della Sedia», nell'economia della sedia e della lavorazione del legno;
- c) promuove la valorizzazione del settore vitivinicolo, esaltando la sua tradizione di «Paese enoico», operando all'interno delle associazioni che si occupano di vino ed attraverso il vino del territorio che lo circonda;
- d) coordina le attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi anche attraverso appositi piani;
- e) favorisce iniziative volte allo sviluppo di attività turistiche e di promozione del territorio;
- f) ispira la sua azione alla ricerca di un equilibrato rapporto tra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente;
- g) assume la difesa della sicurezza sociale, la tutela della persona, della famiglia, della maternità e dell'infanzia;
- h) difende, tutela e sostiene l'istituto della famiglia esaltandone il valore e la funzione sociale;
- i) concorre alla valorizzazione della posizione dell'anziano nella società prevenendo il distacco dalla famiglia;
- l) assicura la pari dignità di tutti i cittadini e persegue come elemento qualificante ed irrinunciabile il superamento di ogni discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, opinione, condizione personale e sociale. Promuove iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- m) riconosce la lingua, i costumi e le tradizioni locali come elementi di riferimento culturale, patrimonio storico e segno di identità della comunità. Favorisce la valorizzazione, lo studio e l'uso della lingua friulana, nel rispetto delle leggi vigenti. Sostiene l'attività di persone ed associazioni che ne curano la promozione;
- n) promuove e sostiene le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione anche con la creazione di idonee strutture, con particolare riguardo alle attività che favoriscono la socializzazione dei giovani e degli anziani;

- o) promuove, in conformità al dettato costituzionale, la cultura della pace, dei diritti umani, della nonviolenza, della solidarietà;
- p) promuove idonee iniziative per diffondere fra i cittadini la cultura del rispetto degli animali;
- q) opera attivamente per favorire il processo di integrazione della Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, scambio e gemellaggio con altri enti territoriali ed istituzionali e fra le associazioni;

Art. 4 bis

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini e con la Provincia.

TITOLO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 7

Competenze

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo, programmazione e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli Statuti dell'ente, delle aziende speciali, i regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi e i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e

Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative.

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 8

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinate dal Regolamento.

2. Il Regolamento indica, altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, disponendo, in ogni caso, la presenza di almeno un terzo dei

consiglieri assegnati dalla legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. I Consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni, nonchè presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonchè gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con Regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.

4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. La prima convocazione è disposta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in sostituzione e previa diffida, l'Assessore regionale alle autonomie locali.

6. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla trattazione dei seguenti argomenti:

- a) convalida dei Consiglieri comunali eletti, surrogazione degli ineleggibili e del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
- b) giuramento del Sindaco;
- c) comunicazione del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice-Sindaco;
- d) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
- e) discussione ed approvazione da parte del Consiglio comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo;

7. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostate si discute.

8. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

9. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio dei singoli Consiglieri. La consegna deve risultare o da dichiarazione del Messo comunale o da raccomandata A.R..

Art. 8 bis

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data

del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare la attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 9

Verbalizzazione delle sedute Consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, assume le funzioni di segretario il Vice Segretario comunale, se presente, ed in assenza anche di quest'ultimo si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Art. 10

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con il Regolamento concernente il Consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 11

Nomina, composizione, durata in carica

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori pari a 6; un Assessore è investito della carica di Vice-Sindaco.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità, candidabilità alla carica di consigliere e in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa. Il loro numero non può essere superiore a 2.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

5. Il Vice-Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati o dimissionari.

7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

8. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco o dimissioni la Giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 12

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie atti che, ai sensi di Legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungi-

mento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, la Giunta:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici o dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ed altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- o) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale, se nominato, o il nucleo di valutazione;

p) determina, sentito il Revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il P.R.O. su proposta del Responsabile del servizio, economico finanziario o, se nominato, su proposta del Direttore generale.

Art. 13

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice-Sindaco.

4. In caso di assenza del Sindaco o del Vice-Sindaco la Giunta è presieduta dall'Assessore presente alla seduta più anziano secondo il criterio di cui al successivo articolo 15.

5. La Giunta è validamente riunita quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici, funzionari e Consiglieri comunali invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 14

Decadenza

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La decadenza ha effetto dall'elezione del nuovo Sindaco.

2. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

3. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio comunale. I nuovi componenti entrano in carica dopo la suddetta comunicazione.

Art. 15

Assessore Anziano

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e la causa di cessazione dalla carica.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Il Sindaco rappresenta, anche in sede giudiziale, il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei Servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende allo espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e le funzioni rappresentative ai consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli Uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti compiti:

a) attribuzioni di Capo del Governo locale

- 1) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- 2) impartisce direttive generali al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza

sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- 3) nomina i componenti della Giunta comunale, scegliendo fra loro il ViceSindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
- 4) concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
- 5) nomina, designa e revoca rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- 6) nomina il Segretario comunale, il Direttore generale, nonchè i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109-110 del decreto legislativo n. 267/2000, nonchè dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali;
- 7) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- 8) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- 9) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- 10) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche in relazione alle manifestate esigenze della collettività;
- 11) sovrintende al corpo di polizia municipale;
- 12) ha facoltà di delegare agli Assessori l'adozione di atti o provvedimenti anche a rilevanza esterna;
- 13) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- 14) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonchè nei casi di emergenza di cui all'articolo 50, commi 5 e 6 del decreto legislativo 267/2000;

b) attribuzioni di vigilanza

- 1) acquisisce anche direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- 2) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- 3) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore;

- 4) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - 5) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - 6) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle Istituzioni;
- c) attribuzioni organizzative:**
- 1) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
 - 2) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - 3) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e degli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede;
 - 4) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta;
 - 5) può delegare particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori;
 - 6) riceve le interrogazioni e le mozioni;
 - 7) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 18

Dimissioni, sospensione e decadenza

1. Le dimissioni del Sindaco sono indirizzate al Consiglio e diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione durante la seduta del Consiglio.

2. Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistono le condizioni di cui all'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Il Sindaco decade:

- a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 19

Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di

assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 59, del decreto legislativo 267/2000.

2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del medesimo.

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

Art. 19 bis

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 20

Funzioni

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei

casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, dal Sindaco, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo articolo 22.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 21

Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè i gruppi risultino composti da almeno 3 membri

3. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunale vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

5. I capigruppo consiliari potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma del Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 23

Decadenza

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale:

- a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
- b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono, ad una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1999, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 24

Dimissioni

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate per iscritto al Consiglio sono irrevocabili e immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Chi presiede la seduta le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata ai sensi dell'articolo 59, del decreto legislativo 267/2000, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

3. Le dimissioni dalla carica della metà più uno dei consiglieri assegnati, escluso dal computo il Sindaco, qualora rese contestualmente oppure con atti separati

ma contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, determinano lo scioglimento del Consiglio comunale. Di tale circostanza il Sindaco deve dare immediata comunicazione all'Assessore regionale per le autonomie locali.

TITOLO II

GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 25

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 25 bis

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, cura la redazione dei verbali, li sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli di propria iniziativa e/o su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, relativamente alla conformità dell'azione amministrativa degli stessi alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il Direttore generale.

4. Il Segretario inoltre:

- a) roga i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- b) può presiedere le commissioni di concorso per l'assunzione di figure apicali dei vari servizi;

c) può far parte del nucleo di valutazione costituito ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1997;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5. In particolare il Segretario:

a) formula proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;

b) organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;

c) presiede le commissioni di gara per l'affidamento dei lavori e di servizi e forniture;

d) esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e di controllo nei confronti degli uffici e del personale;

e) presiede la conferenza dei Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi, in mancanza del Direttore generale;

f) può proporre i provvedimenti disciplinari di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;

g) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati sentita la conferenza dei Dirigenti e/o dei Responsabili di servizio;

h) esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;

i) assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli Uffici;

l) provvede alla emanazione di direttive ed ordini;

m) concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;

n) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli Uffici;

o) partecipa, direttamente o delegando, alle commissioni, ai collegi ed agli organismi, curandone le verbalizzazioni;

p) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di controllo delle deliberazioni;

q) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;

r) rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso alle strutture a cittadini nell'ambito del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza;

s) provvede all'attestazione su dichiarazione dei mesi delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;

t) ha poteri di iniziativa e di cooperazione con il difensore civico.

6. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 25 ter

Vice-segretario comunale

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vice-segretario Comunale individuandolo in uno dei Funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il Vice-segretario comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 26

Direttore generale

1. Il Comune, in convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

2. Qualora non sia stato nominato il Direttore generale ai sensi del precedente comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

3. Il Direttore generale:

a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

b) sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

c) predispone il Piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;

d) predispone la proposta di Piano esecutivo di gestione.

4. Al Direttore generale rispondono, ai fini di cui al comma precedente, i Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

5. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 26 bis

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano delle risorse e degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei Responsabili dei servizi;
- e) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
- f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- g) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- h) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, agli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 27

I Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, nominati con decreto sindacale, sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.

2. In mancanza di dirigenti, i Responsabili dei servizi provvedono ad organizzare e dirigere gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Spettano ai Responsabili dei servizi e degli uffici tutti i compiti che la legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo del Comune. In particolare sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli indirizzi dell'organo politico.

Art. 27 bis

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli

atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono, altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale dei contratti;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 267/1990;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- l) forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- n) rispondono nei confronti del Direttore generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

TITOLO III

UFFICI E SERVIZI

CAPO I

UFFICI

Art. 28

Principi generali

1. L'Amministrazione del Comune è informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione della responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme di Regolamento è articolata in Uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

4. Gli Uffici operano sulla base delle individuazioni delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità;

5. Il Comune provvede e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

6. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

7. Il Regolamento individua l'assetto organizzativo dell'Ente secondo criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

Art. 29

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nel rispetto della legge e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servi-

zi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, qualora il posto sia vacante o in presenza di altri gravi motivi, può assegnarlo, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, a personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 30

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla amministrazione devono stabilire la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 31

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi in situazione strutturalmente deficitaria di cui agli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 267/2000.

CAPO II

I SERVIZI

Art. 32

Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione o l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

- b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 33

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 34

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione il Presidente e il Direttore.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per incarichi ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 35

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Il Presidente dell'istituzione è nominato dal Sindaco che può revocarlo per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso.

5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell'istituzione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal Regolamento.

Art. 36

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

PARTE FUNZIONALE

TITOLO I

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO I

LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 37

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. La stipulazione della convenzione può essere affidata al responsabile del servizio competente per materia.

Art. 38

ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di un

consorzio con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 39

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza nella quale si provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 40

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione

dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predisporre e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previsti nel presente titolo.

Art. 41

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle Associazioni.

Art. 42

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Art. 43

Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati e degli Enti operanti sul territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, sportivi, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attra-

verso gli apporti consultivi agli organi elettivi, alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno di iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Art. 44

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO II

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 45

Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte avanzate dai cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato che darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 46

Petizioni

1. Le persone residenti nel Comune possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comuni o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. Quando presso gli Uffici comunali perviene una petizione deve esserne data comunicazione ai capigruppo consiliari entro 30 giorni dal suo ricevimento.

4. L'Organo comunale competente per materia deve pronunciarsi in merito alla petizione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente per materia, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 250 persone residenti nel Comune, il testo della petizione va discusso in Consiglio comunale entro 40 giorni dalla data di protocollazione della stessa.

Art. 47

Proposte

1. Nel caso in cui almeno 400 elettori presentino congiuntamente all'Amministrazione comunale proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, ottenuto il parere del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai predetti pareri, all'organo competente ed ai Capi-gruppo consiliari entro 30 giorni dalla data di protocollazione della proposta stessa.

2. L'Organo competente può sentire i soggetti proponenti e, comunque, deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al precedente comma sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente e sono, comunque, comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 48

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum, nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale
- b) Regolamento del Consiglio comunale
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da 1/4 del corpo elettorale.

4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni di cui al precedente secondo comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.

6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla giunta comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito Regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

12. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato; nel caso sia competente il Consiglio comunale oppure la Giunta comunale, la relativa deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 48 bis

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici.

2. Sono sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco dichiarano riservati o sottoposti a limiti di consultazione.

3. La consultazione degli atti deve essere preceduta da una richiesta motivata dell'interessato, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.

4. In caso di diniego da parte del funzionario che ha in deposito l'atto, devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

CAPO III

L'AZIONE POPOLARE

Art. 49

La pubblicità degli atti

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli Uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande sui progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 50

Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa

dell'Ente e della sue efficacia può essere istituito l'Ufficio del Difensore civico che svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto.

3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

4. Può essere nominato Difensore civico:

- a) chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative;
- b) risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune;
- c) sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

5. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

- a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché di membro di organo collegiale della A.S.L.;
- b) la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica che comunque ricevano dall'Amministrazione, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- c) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

6. Il Difensore civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.

7. Al Difensore civico, al momento della nomina, viene assegnata un'indennità mensile oltre all'eventuale e documentato rimborso delle spese.

PARTE FINANZIARIA

TITOLO I

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 51

Finanza locale

1. Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

4. Servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, Servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Con apposito Regolamento è disciplinato l'esercizio del diritto di interpello del contribuente ai sensi della legge 212/2000.

Art. 52

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia e nei limiti da queste fissate, al Regolamento di contabilità.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro i termini di legge. Nella predisposizione e redazione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonchè dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale

da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

Art. 53

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate, nonchè la relazione del Revisore del conto.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 54

Revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta il Revisore dei conti che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore dei conti non è revocabile salvo inadempienze.

Art. 55

Funzioni e responsabilità del Revisore

1. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Al Revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consigliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva con la possibilità di contenere rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco, al Segretario ed al Consiglio comunale di eventuali ed accertate irregolarità nella gestione dell'Ente, nonchè agli organi giudiziari competenti.

4. Il Revisore è tenuto a partecipare alle sedute consiliari in cui è prevista la discussione:

- del bilancio di previsione
- del rendiconto
- della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

5. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca da applicare nei confronti del Revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del Codice civile.

6. I casi di incompatibilità sono disciplinati dalla legge.

Art. 56

Forme di controllo economico interne delle gestioni

1. Con apposito Regolamento di contabilità sono date norme specifiche:

- a) per la rilevazione economica dei costi e dei singoli servizi;
- b) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore nei limiti predeterminati dal precedente articolo 55.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede:

- a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori programmi ed interventi;
- b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

3. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione del Revisore può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

Art. 57

Metodologia del controllo interno della gestione

1. L'attuazione del controllo interno della gestione deve essere realizzato mediante:

- a) la pianificazione come processo politico-amministrativo di competenza del Consiglio comunale che consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'amministrazione mediante i quali si traducono in mete concretamente conseguibili i bisogni della collettività locale. Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e di lungo periodo e successiva-

mente l'individuazione degli obiettivi in coerenza con detti fini;

- b) la programmazione quale processo, volto ad un utilizzo coordinato e razionale delle risorse per conseguire i fini come sopra determinati. Esso si concretizza nella ricerca di diverse opzioni e programmi e nella scelta - di competenza del consiglio comunale - di quello più adeguato, tenuto conto dei mezzi economici a disposizione;
- c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale nella determinazione di obiettivi di breve periodo in coerenza con quelli di medio e di lungo periodo. Tale fase è demandata alla competenza della giunta comunale e per quanto riguarda l'aspetto tecnico-operativo al segretario o al direttore generale, se nominato;
- d) la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame consuntivo dei risultati ottenuti utilizzando gli strumenti delle indagini sui costi-risultati e sui costi-benefici.

2. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

3. Le operazioni eseguite e la loro risultanza sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore del conto.

CAPO III

PROPRIETA' COMUNALE

Art. 58

Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art. 59

Beni demaniali

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del Codice civile se appartengono al Comune sono soggetti al regime del Demanio Pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri ed i mercati comunali.

Art. 60

Beni patrimoniali

1. beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del Demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti i pubblici bisogni.

Art. 61

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario che va compilato secondo la vigente normativa.

2. Il titolare dell'Ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.

4. L'attività gestionale dei beni sarà disciplinata da apposito Regolamento secondo la normativa vigente.

CAPO IV

CONTRATTI

Art. 62

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si deve perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

PARTE NORMATIVA

TITOLO I

ORDINANZE SINDACALI

Art. 63

Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e Regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi obblighi positivi o negativi ad adempiere.

Art. 64

Ordinanze straordinarie

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

2. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato od agli interessati.

3. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

TITOLO II

ATTIVITA' REGOLAMENTARI

Art. 65

Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Prima della loro adozione gli schemi di Regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato sull'Albo pretorio, ed in ogni altra forma ritenuta utile per assicurare agli interessati la presentazione di opportune osservazioni.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66

Modifiche allo Statuto

1. Qualora la proposta di modifica dello Statuto provenga da almeno 1/3 dei consiglieri, la stessa deve essere discussa in Consiglio comunale entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 67

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio concesso dalla legge.

3. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di uno o più consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

4. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune, degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone l'esecuzione alla Giunta.

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 4 luglio 2001, ravvisata legittima dal Co.Re.Co. nella seduta n. 28 dell'11 luglio 2001)

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

(Udine)

Avviso di deposito degli elaborati relativi al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata presentato dalla ditta Palasio S.r.l. di Campolongo al Torre, «Sistemazione della zona residenziale C - Sub-comparto 6.1».

IL SINDACO

VISTA la legge 17 agosto n. 1150;

VISTA la legge regionale n. 52/1991 - articolo 45;

VISTO il vigente P.R.G.C. e successiva variante;

PORTA A CONOSCENZA

Che presso la Segreteria comunale sono depositati per la durata di trenta giorni effettivi, gli elaborati relativi al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata, adottato con delibera dal Consiglio comunale n. 23 in data 21 maggio 2001, relativi alla area sita in C.C. di San Vito al Torre, presso le p.c. 756/1 - 755/18 - 755/19, presentato dalla ditta Palasio S.r.l. di Campolongo al Torre, per la sistemazione della zona residenziale C - Sub-comparto 6.1.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni entro il periodo di deposito,

DISPONE

Che il presente avviso venga pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- mediante affissione di manifesti;
- all'albo pretorio del Comune.

San Vito al Torre, 13 agosto 2001

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI TARVISIO

(Udine)

Classificazione dell'albergo denominato «Raibl». Deliberazione della Giunta comunale n. 208. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

VISTA la domanda presentata in data 12 luglio 2001 dal Sig. Amoroso Giuseppe nato a Napoli il 4 settembre 1933 e residente a Tarvisio via Roma n. 24 legale rappresentante della Soc. Amoroso Giuseppe & C. S.n.c. P.i. 01787820305 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 per l'apertura di un albergo ubicato in via IV Novembre n. 12.

(omissis)

• Di accogliere l'istanza presentata dal Sig. Amoroso Giuseppe, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura dell'albergo denominato «Raibl».

• Di classificare la struttura ricettiva albergo a due

stelle, avente una capacità ricettiva di n. 11 camere per complessivi 25 posti letto.

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ten. Giovanni D'Avino

COMUNE DI VIVARO
(Pordenone)

Classificazione della struttura ricettiva denominata «Villa Cigolotti Hotel». Deliberazione della Giunta comunale 21 agosto 2001, n. 143. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. di attribuire, ai sensi della legge regionale n. 17/1997 e come da scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla struttura ricettiva alberghiera «Villa Cigolotti Hotel» sita in via S. Marco n. 4 - Basaldella di Vivaro della capacità ricettiva di n. 13 camere e n. 13 bagni per complessivi n. 22 posti letto, di proprietà della ditta Angelina S.n.c. di Sartor Silvio e Raminelli Fiorenza con sede in S. Vito al Tagliamento il cui legale rappresentante è il Sig. Sartor Silvio, il livello di classificazione: Albergo a 4 (quattro) stelle;

2. di rendere nota la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con possibilità di ricorso verso il provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notificazione, o in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

3. di dare atto che la classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2002.

(omissis)

Vivaro, 21 agosto 2001

IL SINDACO:
Ezio Cesaratto

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria «C» - ostetrica.

Ai sensi dell'articolo 18, 6° comma del D.P.R. 220 del 27 marzo 2001, si pubblica la graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per n. 1 posto di Operatore professionale sanitario - categoria «C» - ostetrica, approvata con determinazione n. 107/M del 9 agosto 2001.

Cognome e Nome	Punteggio totale
1. Basso Brusa Tania	punti 47,800/100
2. Ermacora Sara	punti 47,365/100

La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad 1 posto di dirigente medico - ex I livello - ginecologia e ostetricia.

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 648 del 10 agosto 2001 esecutiva ai sensi di legge è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex primo livello)
- disciplina: ginecologia ed ostetricia
- posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e successivamente prorogato con D.P.R. 9 marzo 2000 n. 156, di un ulteriore biennio la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regola-

mentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame:

- a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica:*
 - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 - 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
 - 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari;

- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000;
- n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicapato
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000, in nessun caso rimborsabile, (rif punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'or-

dine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- certificato attestante il possesso della specializzazione.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

I certificati attestanti le specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui atte-

stazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione

al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestatato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria;

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indi-

cazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come

modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 91/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni conte-

- nute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al 1° comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestatato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modifica-

re il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni 1° piano (tel. 0432\553029 e 0432\553030) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
via Colugna, n. 50
33100 Udine

.....l..... sottoscritt (a)

CHIEDE

di essere ammess..... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia bandito il..... con avviso n...../M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat..... a il
- di risiedere in, via..... n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale:
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il presso (Università)..... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguita il presso (Università)..... (b);
 - di essere iscritt all'Ordine dei medici di al n.
 - di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di conseguita presso l'Università di (b);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso la seguenti Pubbliche amministrazioni: (indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 1 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
- sig.
- via n
- telefono n
- c.a.p. n..... città.....

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente (d)

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data,

.....

(firma autografa e non autenticata)

*Nota bene: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
- d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico dirigente di ortopedia e traumatologia.

In applicazione della deliberazione n. 161 in data 16 marzo 2001 del Direttore generale, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di medico dirigente di ortopedia e traumatologia.

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: medici

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

Disciplina: ortopedia e traumatologia

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché dalla legge 15 maggio 1997, n. 27.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente;
- c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla

legge 15/1968 e dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 - comma 2 - per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, prorogato di un ulteriore biennio, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N. e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra.

L'incarico di dirigente medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999.

Prove d'esame:

- a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;
- c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.

In applicazione della deliberazione n. 236 in data 30 marzo 2001 del Direttore generale, si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 2 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: medici

Area funzionale: medica e delle specialità mediche

Disciplina: medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente;
- c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968 e dalla circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 - comma 2 - per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, prorogato di un ulteriore biennio, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N. e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra.

Al presente concorso viene applicata la riserva del 50% dei posti ai sensi dell'articolo 2 - commi 1 e 2 - della legge 29 dicembre 2000, n. 401.

Prove d'esame:

- a) Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;
- c) Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 483/97.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 - comma 1 - del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

- a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute valide, pertanto, ai fini della valutazione dei titoli.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - «Rolo Banca 1473» - Pordenone, e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - «Rolo Banca 1473» - Tesoreria - via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 specificando la causale.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. sopracitato dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari o le Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, così come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 470/1993.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni sottoscritte con le modalità di cui all'articolo 20 della legge n. 15/1968 ovvero secondo quanto previsto dalla legge 191/1998 di modifica della legge 127/1997.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento a lui favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone.

ovvero

deve essere presentata (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio concorsi - via della Vecchia Ceramica n. 1 di Pordenone, nel seguente orario:

- Lunedì - Martedì - Mercoledì 10.00 - 12.00; 14.30 - 15.30

- Giovedì - Venerdì 10.00 - 12.00

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei

modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La Commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

- ore 9.00 - Sede della Direzione generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone - presso la Sala riunioni - 5° piano.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 27.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- a) titoli di carriera: 10 punti;
- b) titoli accademici e di studio: 3 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2 - comma 9 - della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a regolarizzare in bollo - ai sensi della legge n. 370/1988, ora trasfusa nella nota n. 2 all'articolo 3 della Tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con D.M. 20 agosto 1992 - tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a pre-

sentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15 - comma 9 - di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente Bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10 - comma 1 - della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Concorsi ed assunzioni per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi ed Assunzioni - 4° piano della Sede centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/369877 - 369868).

(sito web <http://www.montagnaleader.org/ass6pn/>).

IL DIRETTORE GENERALE:

ing. Giulio De Antoni

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
Pordenone

Il sottoscritto
nato a il residente a (Prov.),
via n. tel.

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. posti di
presso codesta Azienda per i Servizi Sanitari con scadenza il

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:)(a)
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- 3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali:.....);
- 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
 - a.- laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il presso.....;
 - b.- Specializzazione in conseguita il presso
 - c.- Iscrizione all'Albo dell'ordine dei Medici della Provincia di
- 5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
- 6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
- 7) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S. n. 6;
- 8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
- 9) di manifestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali;
- 10) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea);
- 11) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data

Firma.....

(a) i cittadini degli Stati membri dell'unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

